

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 17 maggio 2018

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 aprile 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Limbadi e nomina della commissione straordinaria. (18A03372) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DECRETO 23 marzo 2018.

Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2018-2020. (18A03359) Pag. 10

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 10 maggio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,05%, con godimento 15 aprile 2018 e scadenza 15 aprile 2021, terza e quarta tranche. (18A03419) Pag. 17

DECRETO 10 maggio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2025, quinta e sesta tranche. (18A03420) Pag. 18


DECRETO 10 maggio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033, decima e undicesima tranche. (18A03421) Pag. 20


Ministero dell'interno

DECRETO 10 maggio 2018.


Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C. (18A03383) Pag. 22



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	
DECRETO 18 aprile 2018. Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Vino Morellino di Scansano, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Morellino di Scansano». (18A03258)	Pag. 23
DECRETO 18 aprile 2018. Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Gavi, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi». (18A03259)	Pag. 24
DECRETO 18 aprile 2018. Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'Asti, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Asti». (18A03260).	Pag. 26
Ministero dello sviluppo economico	
DECRETO 5 aprile 2018. Scioglimento della «Antares cooperativa di servizi», in Lanuvio e nomina del commissario liquidatore. (18A03201)	Pag. 27
DECRETO 9 aprile 2018. Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale S.L. Servizi e Lavori a r.l. in liquidazione», in Casoli e nomina del commissario liquidatore. (18A03202)	Pag. 28
DECRETO 18 aprile 2018. Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Lariana - Società cooperativa», in Oggiono e nomina del commissario liquidatore. (18A03199)	Pag. 29
DECRETO 18 aprile 2018. Liquidazione coatta amministrativa della «Litoranea Servizi DIF Società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (18A03203).	Pag. 29
DECRETO 19 aprile 2018. Sostituzione del commissario liquidatore della «Consul Servizi AGCI Società cooperativa», in Modena. (18A03200)	Pag. 30
DECRETO 23 aprile 2018. Liquidazione coatta amministrativa della «Mandarakè Società cooperativa sociale», in Francavilla Fontana e nomina del commissario liquidatore. (18A03204)	Pag. 31
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ	
Agenzia italiana del farmaco	
DETERMINA 2 maggio 2018. Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Vimpat». (Determina n. 669/2018). (18A03360)	Pag. 32
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
Agenzia italiana del farmaco	
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide VI. REL» (18A03205)	Pag. 34
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadis» (18A03206) ..	Pag. 35
Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina IP n. 247 del 20 marzo 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Limpidex». (18A03350) ..	Pag. 35
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teglutik». (18A03351)	Pag. 36
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil e Amlodipina Accord». (18A03352)	Pag. 36
Rettifica della determina V&A n. 1179/2015 del 18 giugno 2015, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dynexan». (18A03353)	Pag. 38



<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eth-yol». (18A03354)..... Pag. 38</p> <p>Rettifica della determina AAM/PPA n. 116 del 16 febbraio 2018, recante modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nervaxon». (18A03355)..... Pag. 38</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ria-stap». (18A03356)..... Pag. 39</p> <p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vardenafil Zentiva Ita-lia». (18A03357)..... Pag. 39</p> <p>Autorizzazione all'immissione in commer-cio del medicinale per uso umano «Duloxetina Vi.Rel». (18A03358)..... Pag. 40</p> <p>Comunicato concernente l'estratto della determi-na AAM/PPA n. 256/2018 del 15 marzo 2018, re-lativo alla modifica dell'autorizzazione all'immis-sione in commercio del medicinale per uso umano «Kaumatuss». (18A03362)..... Pag. 41</p> <p>Comunicato concernente l'estratto della determi-na AAM/PPA n. 263/2018 del 15 marzo 2018, re-lativo alla modifica dell'autorizzazione all'immis-sione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Mylan Generics Italia». (18A03363) . Pag. 41</p>	<p>Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina IP n. 248 del 20 marzo 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del me-dicinale per uso umano «Limpidex». (18A03568) Pag. 41</p> <p style="text-align: center;">Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni</p> <p>Avviso relativo all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli inter-mediarci di assicurazione e riassicurazione per man-cato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni. (Prot. 122140/18). (18A03531). Pag. 42</p> <p>Avviso relativo all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli inter-mediarci di assicurazione e riassicurazione per man-cato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni. (Prot. 122141/18). (18A03530). Pag. 42</p> <p style="text-align: center;">Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</p> <p>Avviso relativo al bando per l'ammissione dei me-dici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'anno accademico 2017/2018. (18A03593) .. Pag. 42</p>
--	--





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 aprile 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Limbadi e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Limbadi (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'Amministrazione comunale di Limbadi, si rende necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Limbadi (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Limbadi (Vibo Valentia) è affidata, per la durata di diciotto mesi alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Alessandra Camporota - prefetto;

dott.ssa Emma Caprino - viceprefetto aggiunto;

dott. Francesco Battaglia - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Roma, addì 27 aprile 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2018

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 855

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica


Nel Comune di Limbadi (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nell'ambito di un'attività di monitoraggio sulla funzionalità e sulla gestione amministrativa dell'ente sono stati acquisiti dalle forze dell'ordine elementi informativi, che hanno evidenziato possibili forme di condizionamento e compromissione degli organi elettivi, sulla scorta delle quali il prefetto di Vibo Valentia con decreto del 1° agosto 2017, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Vibo Valentia, sentito nella seduta del 6 marzo 2018 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ed il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre alla generale gestione dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti controindicati per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di coinvoltezze, amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui.

Nel territorio del Comune di Limbadi è operante una potente organizzazione criminale, profondamente radicata nel territorio, il cui raggio di azione si estende oltre i confini provinciali con collegamenti ad organizzazioni criminali operanti nel nord Italia ed all'estero.



L'ingerenza della locale organizzazione criminale è attestata anche dalle risultanze delle operazioni di polizia giudiziaria disposte dalla procura distrettuale di Catanzaro che hanno evidenziato come tutte le più significative realtà produttive operanti su quel territorio sono dominate dal potere mafioso che annienta la libertà di iniziativa economica privata e inquina la gestione della cosa pubblica, impedendo il sano sviluppo economico del territorio, le cui risorse naturali costituiscono lo strumento di arricchimento e consolidamento del gruppo criminale e non la fonte di benefici per la collettività.

Le verifiche disposte hanno evidenziato la presenza tra i sostenitori della lista capeggiata dall'attuale sindaco di soggetti riconducibili ad ambienti controindicati.

La condizione di assoggettamento e condizionamento ambientale posto in essere dalla criminalità organizzata è ben attestata dalla vicenda riguardante la deposizione testimoniale del sindaco in un procedimento pendente nei confronti di alcuni esponenti della criminalità organizzata nel quale, affinché il primo cittadino - citato quale testimone - si presentasse a deporre è stato necessario disporre, da parte del sostituto procuratore della Repubblica, l'accompagnamento coatto eseguito dalle forze di polizia.

Fonti tecniche di prova hanno attestato che un assessore presente nell'attuale compagine amministrativa nel corso della campagna elettorale del 2011 si era recato nell'azienda di un esponente apicale della locale cosca chiedendogli sostegno politico per quelle consultazioni amministrative. Nonostante tale episodio - attestante una chiara espressione dell'influenza e del controllo sull'elettorato operato dalla locale cosca - abbia avuto ampia risonanza mediatica, il primo cittadino in occasione delle elezioni del 2015 ha candidato nella propria lista il menzionato amministratore - notoriamente vicino ad ambienti controindicati - conferendogli poi, ad elezioni avvenute, anche un incarico assessorile.

L'accesso ispettivo ha altresì evidenziato l'ingerenza degli organi politici nell'attività riservata all'apparato burocratico in violazione del principio della separazione tra il potere di indirizzo e quello di gestione riscontrando peraltro a carico di numerosi dipendenti - alcuni dei quali riconducibili per rapporti di parentela o frequentazioni ad ambienti criminali - numerosi pregiudizi di polizia e penali anche per reati di tipo associativo.

La relazione del prefetto pone l'accento sull'attività amministrativa caratterizzata dall'inosservanza delle disposizioni normative in materia di trasparenza e anticorruzione e di quelle in materia di affidamento di lavori e servizi pubblici.

In particolare, come più dettagliatamente riportato nella relazione della commissione ispettiva, è stato rilevato un inadeguato livello di trasparenza e prevenzione della corruzione che unitamente a riscontrate situazioni di *mala gestio*, hanno favorito il condizionamento dell'attività amministrativa da parte di ambienti controindicati;

Dagli accertamenti disposti sulle procedure di competenza dell'area tecnica è emerso il ripetuto ricorso - in carenza dei presupposti richiesti dalla normativa sui contratti pubblici e in violazione della legislazione sulle informazioni antimafia - ad affidamenti diretti, a cottimi fiduciari e a proroghe di servizi, disposti in favore di imprese riconducibili al locale contesto criminale e con liquidazione di consistenti fondi pubblici.

Viene evidenziato che, in molti casi, l'amministrazione locale, senza alcuna preventiva ricerca di mercato, ha individuato le imprese cui affidare lavori in via diretta esclusivamente tra quelle presenti in ambito locale, concordando direttamente con le stesse gli importi delle commesse.

A tale riguardo la commissione d'indagine pone in rilievo i ripetuti affidamenti di lavori di giardinaggio e potatura alberi, per valori superiori a 50.000 euro, disposti - in assenza di una preliminare comparazione di preventivi e con quantificazione degli importi rimessa alla stessa ditta esecutrice e non ai competenti uffici tecnici - in favore di una società segnalata dallo stesso sindaco, i cui titolari sono gravati da pregiudizi di polizia e penali.

Significative condotte omissive dell'Amministrazione comunale hanno caratterizzato anche la gestione del servizio di mensa scolastica, affidato per l'anno scolastico 2015-2016 ad una locale ditta. In relazione a tale affidamento è emerso che l'amministrazione comunale, pur a conoscenza di alcune irregolarità dell'appalto, non ha tempestivamente

prodotto alla prefettura la documentazione necessaria per effettuare, in tempo utile, le prescritte verifiche e controlli, all'esito dei quali, nei confronti della predetta società è stata emessa interdittiva antimafia. Tale circostanza ha permesso alla società di proseguire nell'esecuzione dell'appalto alla cui interruzione l'ente è addivenuto solamente dieci giorni prima della scadenza del contratto annuale a seguito dell'emissione della menzionata interdittiva antimafia.

Anche per l'anno scolastico 2016-2017 il servizio di mensa scolastica, sulla base di un atto d'indirizzo della giunta comunale è stato assegnato in affidamento diretto senza alcuna preventiva ricerca di mercato ad un'impresa individuale il cui titolare appartiene ad una famiglia composta da soggetti gravati da vari reati anche di tipo associativo.

Elementi univoci che attestano uno sviamento dell'azione amministrativa dai principi di legalità e buon andamento sono emersi anche dalle verifiche sulla procedura di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani in relazione alla quale l'Amministrazione comunale ha omissso di effettuare i prescritti controlli nel corso della sua esecuzione.

Viene al riguardo evidenziato che la società appaltatrice, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, ha utilizzato un veicolo di proprietà di altra società, destinataria di due interdittive antimafia emesse dalla prefettura di Vibo Valentia il 5 giugno 2015 e l'11 novembre 2016, il cui titolare è persona gravata da pregiudizi penali ed è riconducibile ad ambienti criminali.

È altresì significativa la circostanza che l'Amministrazione comunale ha provveduto ad indire la nuova gara per l'affidamento del servizio in questione solamente il giorno antecedente la scadenza del contratto, consentendo così alla società che, come evidenziato, per lo svolgimento del servizio si è avvalsa dei mezzi di un'impresa destinataria di due interdittive antimafia, di proseguire la raccolta ed il trasporto dei rifiuti per ulteriori sei mesi.

In relazione, poi, al diffuso fenomeno dell'abusivismo idrico la relazione del prefetto evidenzia che l'omessa attività di controllo da parte dell'ente, attestata dalla presenza sul territorio comunale di allacci abusivi, oltre a generare problemi di approvvigionamento idrico per la popolazione residente, ha determinato mancati introiti per il Comune che ha corrisposto, in favore della società che gestisce l'acquedotto, importi maggiori rispetto a quanto riscosso dai canoni idrici.

In tale ambito risulta emblematica la vicenda, emersa a seguito di controlli disposti dall'organo ispettivo, relativa all'abitazione di un noto capo cosca situata a pochi metri dalla casa comunale e priva di un regolare allaccio alla rete idrica per la quale, a seguito di successivi accertamenti effettuati dall'Arma dei Carabinieri, il coniuge del menzionato esponente malavitoso è stato deferito in stato di libertà alla locale procura della Repubblica.

L'organo ispettivo ha riscontrato, inoltre, nelle attività di competenza del servizio economico finanziario un diffuso disordine amministrativo e l'assenza di intersambio di dati tra gli uffici amministrativi dell'ente, con inefficienze ed omissioni nella riscossione dei tributi dalle quali hanno tratto vantaggio sia soggetti legati agli amministratori che appartenenti alla locale organizzazione criminale.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'Amministrazione comunale di Limbadi volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale di Limbadi (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 23 aprile 2018

Il Ministro: MINNITI



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia - Organo periferico di sicurezza

Prot. n. 8/2-2/2018/NC/O.P.S.

Vibo Valentia, 6 marzo 2018

Al sig. Ministro dell'Interno

ROMA

Oggetto: Comune di Limbadi (Vibo Valentia) - Proposta di scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e la gestione amministrativa degli enti locali di questa provincia sono stati acquisiti dalle forze dell'ordine elementi informativi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell'Amministrazione comunale di Limbadi, sulla scorta dei quali lo scrivente ha ravvisato la necessità di richiedere l'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629/1982 nei confronti di quel Comune.

A seguito di delega conferita con decreto ministeriale n. 17102/128/101(20) Uff. V - Affari territoriali in data 21 luglio 2017, lo scrivente ha nominato, con proprio decreto in data 1° agosto 2017, un'apposita commissione d'indagine per verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'ambito della gestione politico amministrativa dell'ente in questione.

Dall'attività dell'organo ispettivo, insediatosi presso il comune di Limbadi in data 8 agosto 2017 e conclusasi il 7 febbraio (...*Omissis*...) con la documentata relazione, qui rassegnata in pari data, sono emersi elementi di rilievo che si vanno ad illustrare attraverso il richiamo delle vicende più significative.

L'attuale amministrazione civica di Limbadi è retta dal sindaco (...*Omissis*...), eletto nella tornata amministrativa del 31 maggio 2015 alla guida di una coalizione civica denominata «Lista Democratica Costruiamo il suo Futuro», contrapposta alla lista «Limbadi Libera e Democratica», con candidato a sindaco (...*Omissis*...).

I risultati elettorali hanno registrato l'elezione a Sindaco di (...*Omissis*...) e della lista allo stesso collegata, che ha ottenuto 1.121 voti, pari al 51,47% dei voti validi.

La lista collegata al candidato a Sindaco (...*Omissis*...) ha registrato n. 1057 voti, pari al 48,53% dei voti validi.

Inquadramento socio-economico e situazione della criminalità organizzata.

Il territorio del Comune di Limbadi si estende per una superficie di 28,90 kmq, articolandosi in cinque frazioni denominate «Badia», «Caroni», «Mandaradoni», «Molta Filocastro» e «San Nicola de Legistis», oltre al centro abitato della stessa Limbadi. A Nord Limbadi confina con i Comuni di Rombiolo e Spilinga, ad Est con il Comune di San Calogero, a Sud con il Comune di Candidoni (RC) e ad Ovest con il Comune di Nicotera.

Sul territorio limbadese risiedono 3467 abitanti.

L'economia del territorio si basa prevalentemente sull'agricoltura e sull'allevamento, nonché su piccole e medie attività di produzione.

Nel territorio di Limbadi vi è la presenza della Stazione Carabinieri e della Polizia Municipale, che consta del solo Comandante, attualmente assente per motivi di salute.

Il territorio del Comune di Limbadi subisce l'opprimente presenza di una consolidata struttura di 'ndrangheta facente capo alla famiglia (...*Omissis*...), suddivisa in frange ed articolazioni, comunque coese tra loro, che in determinati periodi storici si sono anche contrapposte per conseguire il predominio al vertice dell'organizzazione.

La consortheria dei (...*Omissis*...), di cui Limbadi ne può essere considerata la «culla», essendone originaria la maggior parte dei suoi esponenti apicali e dei suoi affiliati, è ritenuta dagli organi investigativi come la più potente organizzazione criminale della Provincia di Vibo Valentia, cui fanno anche capo diverse 'ndrine «satelliti» presenti sul territorio provinciale.

L'attività delle Forze di Polizia, negli anni, ha consentito di accertare la presenza di 'ndrine e/o locali di 'ndrangheta collegate alla consortheria in oggetto in gran parte del territorio nazionale, in particolare nell'hinterland Milanese, Monza, Novara, Giussano, Seregno, Verano Brianza e Mariano Comense, in Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana.

Per quanto concerne l'Estero sono emersi contatti con le famiglie di Cosa Nostra, le FARC colombiane e le AUC colombiane, nonché proprie attività in Togo relative al traffico internazionale di cocaina, di cui l'Africa, secondo la D.I.A., rappresenta il nuovo centro logistico.

Il clan (...*Omissis*...) è stato definito da Giuseppe Lumia, ex presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, come il clan finanziariamente più potente d'Europa.

L'influenza della suddetta consortheria sul contesto socio-economico locale è emerso nelle numerose Operazioni di Polizia che si sono susseguite nell'ultimo ventennio; nell'ambito della nota Operazione di Polizia «Odissea» (Proc. pen. 3053/04 R.G.N.R. Mod.21 della Procura Distrettuale della Repubblica di Catanzaro), le indagini avevano evidenziato «uno spaccato desolante delle attività economiche pubbliche e private svolte nel contesto territoriale sopraindicato: tutte le più significative ed importanti realtà produttive e commerciali appaiono dominate dal potere mafioso che annienta la libertà di iniziativa economica privata, inquina la gestione della cosa pubblica, in una parola impedisce il reale sviluppo del territorio, le cui risorse naturali, lungi dall'essere patrimonio della collettività, in realtà diventano strumento di arricchimento e consolidamento dei componenti del gruppo criminale.»

Altre Operazioni di Polizia, susseguitisi negli anni, quali «Dinasty-Affari di Famiglia» (Proc. pen. 3204/2002 RGNR DDA), «Grillo Parlante» (Proc. pen. 73990/10 RGNR DDA), «Black Money-Purgatorio» (Proc. pen. 1878/07 RGNR DDA), «Costa Pulita» (Proc. pen. 4344/2014 RGNR DDA) e «Robin Hood» (Proc. pen. 1409/2016 RGNR DDA) nonché i recenti provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose di altre amministrazioni comunali del Vibonese, quali il limitrofo Comune di Nicotera, hanno rilevato il condizionamento della consortheria mafiosa dei (...*Omissis*...) sull'andamento delle Pubbliche istituzioni locali.

1. Gli amministratori - I precedenti penali ed i rapporti con soggetti legati al contesto criminale del territorio

L'attività svolta dalla Commissione d'indagine nominata dallo scrivente ha consentito di appurare come alcuni componenti dell'Amministrazione comunale abbiano legami con soggetti del locale contesto criminale, in alcuni casi derivanti da vincoli di parentela ed in altri da frequentazioni e come alcuni di essi siano stati coinvolti in procedimenti penali in qualità di indagati, dettagliatamente riportati nell'ambito della relazione della Commissione d'indagine.

In particolare, il Sindaco (...*Omissis*...) ha iniziato la propria attività politica nel 1970 all'interno della Sezione P.C.I. di Limbadi, della quale otteneva la tessera, iniziando a fare parte del direttivo nel 1972, anno in cui il Segretario della stessa Sezione era (...*Omissis*...)(1) alias «(...*Omissis*...) del '29», esponente storico di spicco dell'omonima Locale di 'ndrangheta, che nelle consultazioni amministrative del 1983, alla guida della Lista Civica «Il Ramoscello d'Ulivo», venne eletto Sindaco di Limbadi, per essere poi deposto prima dell'insediamento dall'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini per motivi di ordine e sicurezza pubblica (non essendo in vigore all'epoca normative relative lo scioglimento di amministrazioni comunali per infiltrazioni mafiose).


Il medesimo, inoltre, è zio paterno di (...*Omissis*...) M.(2), avvenute numerose frequentazioni con soggetti della consortheria mafiosa dei (...*Omissis*...), nonché cognato(3) di (...*Omissis*...)(4), contiguo alla medesima Locale di 'ndrangheta.

(1) (...*Omissis*...) nato a Limbadi (VV) il 5 gennaio 1929.

(2) (...*Omissis*...) M. nato a Vibo Valentia il 6 marzo 1976, residente a Limbadi, via Europa n.2, con precedenti di polizia per reati contro la Pubblica Amministrazione, il Patrimonio e la Persona

(3) in quanto coniugato con (...*Omissis*...), nata a Vibo Valentia il 22 agosto 1975, sorella del (...*Omissis*...) L..

(4) (...*Omissis*...) L. nato a Novara il 5 gennaio 1969, residente a Limbadi in via IV Novembre s.n.c., pregiudicato per reati di cui all'art. 416-bis del C.P. finalizzato al traffico di Armi e Sostanze Stupefacenti.



Inoltre (...*Omissis*...) Giuseppe è il suocero(5) di (...*Omissis*...)(6), imprenditore che ha intrattenuto rapporti di compravendita immobiliare con (...*Omissis*...), elemento di spicco dell'omonima Locale di 'ndrangheta.

A dimostrazione del soggiogamento dell'azione e della volontà degli amministratori di Limbadi al locale contesto criminale, deve evidenziarsi la vicenda riguardante la deposizione testimoniale del Sindaco (...*Omissis*...) innanzi al Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito di un procedimento nei confronti di alcuni esponenti della criminalità organizzata. Nel 2015, infatti, il Sindaco di Limbadi, Giuseppe (...*Omissis*...), veniva citato quale teste per il giorno 1° aprile 2015 presso il Tribunale di Vibo Valentia, nell'ambito del Procedimento Penale n. 5490/2015 RGNR DDA CZ a carico di (...*Omissis*...).

Affinché il (...*Omissis*...) si presentasse e venisse sentito in quella sede, si rendeva necessaria l'esecuzione di accompagnamento coatto ad opera di personale della Stazione Carabinieri di Limbadi, su disposizione verbale del competente Sostituto procuratore distrettuale.

Le vicende processuali per le quali il (...*Omissis*...) era chiamato a testimoniare erano connesse anche all'infiltrazione dei (...*Omissis*...) nella campagna elettorale precedente alle consultazioni amministrative 2011 di Limbadi ed ai rapporti tra (...*Omissis*...) e la candidata (...*Omissis*...) D. (attuale Assessore nella Giunta del (...*Omissis*...)).

Nell'ambito della compagine politica, particolarmente rilevante, sotto il profilo che qui interessa, è la posizione dell'assessore (...*Omissis*...), consigliere di maggioranza nominata Assessore con deleghe alla Pubblica istruzione cultura - sport e tempo libero, la quale è stata intercettata nell'ambito dell'Operazione di Polizia «Purgatorio» (Proc. pen. n. 1878/07 RGNR DDA) nella quale risultano coinvolti diversi esponenti di spicco ed affiliati della consorceria mafiosa (...*Omissis*...).

Nello specifico, da attività intercettiva ambientale la (...*Omissis*...) risulta essersi recata in data 23 aprile 2011 presso l'azienda agricola di (...*Omissis*...)(7), in vita elemento apicale dell'omonima consorceria mafiosa, all'epoca dei fatti suocero del di lei fratello (...*Omissis*...)(8), richiedendo l'appoggio politico nelle consultazioni amministrative del 2011, in cui (...*Omissis*...) D. era candidata nella lista dell'attuale Sindaco (...*Omissis*...). Quanto appena riferito è riportato da pag. 124 a pag. 176 del Provvedimento di Fermo emesso in data 6 marzo 2017 dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catanzaro, nell'ambito del Procedimento penale n. 1878/07 R.G.N.R. D.D.A.

Il predetto amministratore è inoltre pronipote(9) di (...*Omissis*...)(10) alias «(...*Omissis*...)», pluripregiudicato, affiliato alla consorceria mafiosa (...*Omissis*...) e con numerosi precedenti penali e/o di polizia, per associazione a delinquere di tipo mafioso ed associazione a delinquere, violazioni in materia ambientale, violazioni in materia edilizio-urbanistica, delitti contro la Pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio e l'ordine pubblico.

Nonostante la risonanza mediatica della richiesta di appoggio elettorale avanzata dalla (...*Omissis*...) a (...*Omissis*...), divulgata pubblicamente nel 2013, e chiara espressione dell'influenza della Locale di 'ndrangheta sull'ambiente socio-politico di Limbadi, il Sindaco (...*Omissis*...) riteneva comunque opportuno candidare nuovamente (...*Omissis*...) nella propria lista delle consultazioni amministrative del 2015, nominandola anche Assessore alla Pubblica istruzione, cultura, sport e tempo libero.

In sede di audizione dinanzi alla Commissione d'indagine, il Sindaco giustificava tale sua scelta politica, maturata in campagna elettorale e poi confermata in seno alla sua Giunta, paventando precedenti consultazioni legali in merito ed una presunta obbligatorietà di rispetto delle «quote rosa».

(5) padre di (...*Omissis*...) M., nata a Vibo Valentia il 12 settembre 1971, moglie del (...*Omissis*...) P.

(6) (...*Omissis*...) P., nato a Limbadi il 19 giugno 1969, ivi residente in Contrada Santa s.n.c.

(7) (...*Omissis*...) nato a Limbadi il 30 marzo 1947, deceduto a Tolmezzo (UD) in data 2 ottobre 2017.

(8) (...*Omissis*...) Giuseppe nato a Vibo Valentia il 15 gennaio 1984, residente a Limbadi in via Vittorio Emanuele III s.n.c.

(9) (...*Omissis*...) D. è figlia (...*Omissis*...) C. nata a Limbadi il 25 novembre 1956, a sua volta nipote ex frate di (...*Omissis*...) Pantaleone.

(10) (...*Omissis*...) P. nato a Limbadi il 23 aprile 1946, ivi residente, via Papa Giovanni XXIII n. 3.

In realtà, il Sindaco avrebbe potuto comunque rispettare le norme sulla parità di genere con la nomina di un assessore esterno, come previsto dallo statuto.

La nomina della (...*Omissis*...) ad assessore, quindi, appare come una manovra tesa ad ingraziarsi il favore della locale consorceria di 'ndrangheta, con la quale lo stesso assessore ha mostrato di avere rapporti oltremodo confidenziali, arrivando finanche a rivolgersi al capo (...*Omissis*...) con l'appellativo di «Zio». Si ritiene che un amministratore scevro da condizionamenti, appresa la circostanza della frequentazione con esponenti di elevatissimo spessore criminale, avrebbe subitaneamente allontanato il soggetto dalla propria compagine politica senza conferirgli alcun incarico all'interno dell'organo esecutivo comunale.

Si riportano di seguito le dichiarazioni rilasciate da (...*Omissis*...) sulla questione: «...*omissis*... La (...*Omissis*...) è rientrata dopo tanto tempo dal Nord Italia ove risiedeva; una volta rientrata in Limbadi, (...*Omissis*...) ci ha contattato, proponendoci per la partecipazione alla compagine politica di sinistra di Limbadi. Nel 2011 abbiamo fatto la lista per le consultazioni amministrative di quell'anno e (...*Omissis*...) è stata inserita nella lista elettorale con la quale abbiamo perso. Successivamente abbiamo ricontattato la (...*Omissis*...) per la sua candidatura nella lista democratica «Costruiamo il Futuro». Prima di ricandidarla abbiamo fatto le valutazioni del caso, consultando anche in merito diversi legali, che ci hanno riferito che non vi erano delle ostatività, con riferimento a quanto emerso in alcune intercettazioni, con riferimento a contatti tra (...*Omissis*...) e (...*Omissis*...) nel periodo delle consultazioni elettorali del 2011. ...*omissis*... No, non ho mai pensato che le intercettazioni nelle quali risultava essere coinvolta la (...*Omissis*...) potessero essere sintomatiche di relazioni particolari con soggetti legati alla cosca mafiosa dei (...*Omissis*...). La (...*Omissis*...), in risposta alle domande da me poste sulla convocazione di (...*Omissis*...) emersa nelle intercettazioni, mi ha riferito di essere stata chiamata da (...*Omissis*...) che in quell'occasione ha denigrato la lista in cui io ero candidato con chiaro riferimento alla mia persona, indicata in modo spregiavato dallo stesso (...*Omissis*...); tutto ciò è agli atti dell'Autorità giudiziaria. Alle risultanze elettorali la (...*Omissis*...) è stata nominata Assessore, dovendo obbligatoriamente scegliere gli assessori tra i consiglieri eletti e rispettare l'obbligo delle quote rosa nella Giunta comunale, altrimenti non avrei mai nominata assessore la (...*Omissis*...) ...*omissis*...»

Frequentazioni e legami con soggetti appartenenti al locale contesto di 'ndrangheta sono rinvenibili anche in capo al Vicesindaco, ad altri assessori e a tre consiglieri di maggioranza, ben evidenziati nel corpo della relazione redatta dalla Commissione d'indagine.

Da una consultazione dell'elenco dei sostenitori della Lista Democratica «Costruiamo il Futuro» relativa alla compagine capeggiata dal Sindaco (...*Omissis*...) è stata constatata la presenza dei soggetti sottoelencati, alcuni dei quali legati da vincoli di parentela e/o di frequentazioni alla Locale di 'ndrangheta dei (...*Omissis*...). Da evidenziare inoltre che il luogo prescelto per le eventuali comunicazioni da parte della Commissione Elettorale Circondariale alla Lista di (...*Omissis*...) coincide con l'indirizzo di residenza di (...*Omissis*...), soggetto con precedenti penali e di polizia, nonché contiguo all'area della locale criminalità organizzata.

In relazione alla personalità dei suddetti sostenitori di lista, in sede di audizione il Sindaco (...*Omissis*...) ha addirittura negato il sostegno politico di alcuni di essi, dichiarandosene in alcuni casi inspiegabilmente addirittura estraneo, come di seguito: «...*Omissis*... In relazione all'elenco dei sostenitori della Lista Democratica «Costruiamo il Futuro», (...*Omissis*...) D. e la sua famiglia hanno solo votato e non hanno sostenuto la mia lista elettorale, il (...*Omissis*...) Pantaleone è stato mio avversario politico da sempre, e pertanto sto rimanendo basito perché non credo che loro mi abbiano mai appoggiato. (...*Omissis*...) F. è stato mio sostenitore in quanto marito di una candidata nella mia lista elettorale, ovvero (...*Omissis*...) D. (...*Omissis*...) Annunziata è la moglie del dottore T. la conosco e so che mi ha sostenuto. Per quanto concerne (...*Omissis*...) F. so che ha appoggiato la mia lista. (...*Omissis*...) F., pur essendo cognata di (...*Omissis*...), ha appoggiato la mia lista in quanto il defunto marito (...*Omissis*...) Michele era un compagno del mio partito e so per certo che non ha mai avuto contatti con i ...*omissis*...»

Dalle esperienze politiche del Sindaco (...*Omissis*...), nonché dalle vicende che hanno interessato le precedenti consultazioni amministrative del 2011 e quelle del 2015 che hanno determinato la composizione dell'attuale Amministrazione Comunale, emerge un avvilente e desolante contesto generale di rapporti tra l'ambiente politico e la Locale di 'ndrangheta dei (...*Omissis*...).



2. Attività di controllo degli organi elettivi

La Commissione d'Indagine ha avuto modo di appurare come l'attività degli organi elettivi sia stata sostanzialmente improntata ad un atteggiamento appiattito ed omologata a principi di assoluta inerzia, non assumendo alcuna iniziativa di rigore per ripristinare la legalità violata, consentendo in tal modo il protrarsi, nel tempo, di un diffuso atteggiamento inoperoso ed irregolare degli uffici comunali.

3. Elementi sintomatici di alterazioni del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi

Nel senso sopra detto, nell'ambito degli accertamenti effettuati, l'organo ispettivo, come di seguito si andrà ad illustrare, ha rilevato l'inosservanza delle recenti normative in materia di trasparenza ed anticorruzione, nonché che le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture, risultano per lo più affidate con procedure anomale ed a soggetti privi dei necessari requisiti.

La Commissione d'Indagine ha rilevato un complessivo inadeguato livello in tema di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, tale da poter agevolare situazioni di *mala gestio* e conseguentemente favorire l'emergere di possibili forme di condizionamento tali da poter determinare un'alterazione del procedimento di formazione delle volontà e delle scelte degli organi elettivi/amministrativi e di compromettere quindi il buon andamento e l'imparzialità dell'Ente comunale.

Le anomalie riscontrate, tra l'altro confermate in sede di audizione anche dall'Istruttrice amministrativa addetta di segreteria, consistono in:

mancata pubblicazione su «Amministrazione trasparente» di diversa documentazione prodotta negli ultimi anni dall'Amministrazione comunale;

mancata pubblicazione di alcuni atti sull'Albo pretorio on-line con assenza del requisito di semplicità nella ricerca e consultazione dello stesso;

mancata osservazione della normativa sulla privacy nella pubblicazione di alcuni atti;

assenza della relazione annuale del Piano triennale prevenzione corruzione;

mancata predisposizione delle relazioni annuali, relative al Piano triennale trasparenza ed integrità;

mancata redazione del Piano sulla performance.

In particolare, come si evince dalla navigazione sul link «Amministrazione trasparente», molta della documentazione prodotta negli ultimi anni dall'Amministrazione comunale non è stata pubblicata e/o conservata. Documenti come bilanci, rendiconti, Piano della performance, premi erogati, Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, ed altro ancora, sono rimasti nelle «segrete stanze» del Comune, sottratti alla conoscibilità dei cittadini limbadesi ed al loro diritto/dovere di «controllo sociale» dell'operato della P.A.

Tali carenze sono state confermate anche in sede di audizione dell'istruttrice amministrativa, addetta all'Ufficio affari generali e di segreteria, (...*Omissis*...) R.(11) che ha dichiarato in merito quanto segue: *...omissis* ...Per quanto concerne l'implementazione documentale del sito del Comune di Limbadi, ogni Ufficio del Comune si dovrebbe occupare del «caricamento» in *up-load* dei propri documenti. Sul sito del Comune vi sono «Amministrazione trasparente» ed «Albo pretorio on-line» che dovrebbero essere quelle più soggette ad aggiornamento implementativo *...omissis*... Per quanto concerne l'«Amministrazione trasparente», le competenze della Segreteria sono assolute dalla mia persona, su incarico affidatomi dal Segretario (...*Omissis*...). Per l'Amministrazione trasparente, il geometra (...*Omissis*...) si occupa dell'implementazione della documentazione dell'Area tecnica. Sono ben consapevole che per l'«Amministrazione trasparente» il Comune di Limbadi è alquanto carente, in quanto mancante in alcune sezioni quali: «Disposizioni generali», «Incarichi amministrativi e politici», «Elenco dei dipendenti» ed altro ancora, di cui al momento non ricordo in modo specifico. Tale carenza è dovuta alla mancanza di tempo ed alla carenza di personale. Di tale carenza di «Amministrazione trasparente» da tempo esistente, non credo che gli Amministratori ne fossero a conoscenza, o quanto meno non sono a conoscenza da parte loro di Atti di indirizzo, finalizzati alla risoluzione della problematica in argomento *...omissis*...

(11) (...*Omissis*...) R., nata a Palmi (RC) il 15.09.1974, ivi residente, (...*Omissis*...).

La Commissione d'Indagine, allo scopo di verificare la conformità della gestione dell'Albo on line del Comune di Limbadi agli adempimenti previsti dalla legge ed esplicitati nel Vademecum «Modalità di pubblicazione dei documenti nell'Albo on line» citato, nonché appurare o meno la semplicità di navigazione nella ricerca di un atto o provvedimento amministrativo o documento di cui è obbligatoria la pubblicazione, ha inteso effettuare uno specifico *screening* dal quale sono emerse significative criticità in ordine alla gestione dell'Albo stesso. Durante la consultazione del Portale del Comune di Limbadi è stata riscontrata la presenza di due diversi link per l'Albo pretorio on-line, di cui uno dedicato alle Pubblicazioni più recenti e l'altro dedicato alle pregresse Pubblicazioni dal 2012 sino al 4 luglio 2017, con una conseguente non facile ed intuitiva individuazione da parte dell'utente del link da consultare. Tale aspetto è stato confermato anche in sede di audizione dall'istruttrice amministrativa (...*Omissis*...) R., che ha dichiarato in merito: *... omissis* ...Per quanto concerne l'«Albo Pretorio on-line», la sua implementazione è a carico di qualsiasi Area o Ufficio del Comune che emette degli atti per i quali è prevista la pubblicazione. Fino a luglio 2017 la gestione dell'Albo pretorio avveniva con il software «Asmenet» e verso la fine di luglio 2017 l'Area amministrativa ed Affari generali ha deciso di acquistare un componente del software Ufficio protocollo. Solo da luglio 2017 è stato adottato l'impiego di un Registro generale, in quanto prima di tale periodo, il Comune di Limbadi si avvaleva di Protocolli autonomi di ciascuna Area e/o Ufficio *...omissis*... Attualmente nell'andare a consultare il sito del Comune di Limbadi, vi sono due flag, uno rispondente al nuovo Albo pretorio on-line ed uno relativo alle pubblicazioni precedenti a luglio 2017. Attualmente da quasi una settimana il nuovo Albo pretorio on-line non è disponibile per un guasto al server *...omissis*...

Le anomalie riscontrate riguardano prevalentemente la gestione dell'archivio dell'albo pretorio on line:

risultano mancanti alcuni atti, in quanto, pur essendo rispettato l'ordine progressivo vi sono dei «salti» tra gli stessi;

il sistema non consente una ricerca puntuale; infatti attraverso l'inserimento nella chiave di ricerca del numero della determina ovvero della delibera ovvero del numero di protocollo, il sistema restituisce elenchi di documenti che non consentono di individuare il documento di interesse rendendo quindi infruttuosa ogni tipo di ricerca;

nella pubblicazione degli atti non sempre viene garantito il rispetto delle normative relative al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili (privacy); difatti in alcuni atti pubblicati sono visibili dati anagrafici e di residenza di soggetti interessati, nonché indicazioni sul loro orientamento religioso, anche con violazione di quanto indicato all'art. 5 del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016/2018 dello stesso.

In definitiva, la navigazione e la ricerca negli archivi on line dell'Albo pretorio, non permette al cittadino di accedere a tutti gli atti del Comune di cui è obbligatoria la pubblicazione e la conservazione, nonché di ricercare in maniera puntuale ed agevole le informazioni di cui ha bisogno.

In relazione a tali «mancanze», dalle dichiarazioni dell'istruttrice amministrativa (...*Omissis*...) R., emerge un totale disinteressamento da parte degli Amministratori: *...omissis*... Di tale aspetto carente sul trattamento dei dati personali, per quanto a mia conoscenza non vi è stato mai alcun atto di indirizzo risolutivo da parte degli Amministratori (...*Omissis*...).

Per quanto riguarda il Piano triennale della prevenzione della corruzione sono state riscontrate varie criticità.

La Commissione, ritenendo che la predisposizione e l'osservanza del PTPC e i rendiconti annuali da parte dell'Ente comunale assuma, unitamente ad altri adempimenti, fondamentale importanza ai fini dell'integrità del citato Ente e che il loro esame potesse essere di ausilio in relazione ai compiti alla stessa demandati, ha riscontrato le inosservanze di seguito riportate:

assenza della Relazione annuale il cui termine di presentazione e di pubblicazione per ogni anno è il 15 dicembre, come previsto dall'art. 1 comma 14 legge n. 190/2012;

inottemperanza degli adempimenti previsti in materia di pubblicazione.

La Commissione d'Indagine ha esaminato la documentazione prodotta dall'Ente comunale relativa agli adempimenti scaturenti dagli obblighi imposti dalla legge connessi al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTI), constatando anche in questo caso incongruenze e criticità, ossia la mancata predisposizione e pubblicazione delle Relazioni annuali e dei prospetti quadrimestrali riepilogativi dello



stato di attuazione del Programma così come previsti dagli adempimenti in materia di monitoraggio interno, nonché l'inadempimento in ordine a quanto previsto in tema di pubblicazione e diffusione delle informazioni attraverso il sito web istituzionale.

Anche relativamente agli adempimenti in materia di Performance valgono le considerazioni precedentemente espresse dalla Commissione circa l'importanza commessa alla trasparenza dell'attività amministrativa nonché alla conoscibilità di determinati indicatori di risultato e di target di cui ogni Amministrazione è chiamata a dotarsi, ai fini di un effettivo e concreto «controllo sociale» sul proprio operato.

In merito agli adempimenti relativi al Piano della Performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009, si è constatato che:

non è stato redatto il documento programmatico triennale denominato Piano della Performance da redigersi entro il 31 gennaio;

non è stata redatta la Relazione sulla Performance da redigersi a consuntivo entro il 30 giugno in relazione all'anno precedente (pertanto non pubblicati).

Nel complesso, è stato possibile rilevare un complessivo inadeguato livello in tema di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, tale da poter agevolare situazioni di *mala gestio* e conseguentemente favorire l'emergere di possibili forme di condizionamento tali da poter determinare un'alterazione del procedimento di formazione delle volontà e delle scelte degli organi elettivi/amministrativi e di compromettere quindi il buon andamento e l'imparzialità dell'Ente comunale.

4. Gli affidamenti diretti, i cottimi fiduciari, le prosecuzioni di servizi e le somme urgenze.

Da una disamina delle determinazioni dell'Area tecnica, è emerso l'assiduo impiego, mediante affidamenti diretti, cottimi fiduciari, prosecuzioni di servizi a volte irregolari e somme urgenze, di diverse imprese vicine al contesto criminale con liquidazioni di consistenti somme di fondi pubblici in favore delle stesse.

Infatti, in relazione alle procedure adottate dal Comune durante l'Amministrazione (...*Omissis*...) per gli affidamenti diretti, i cottimi fiduciari, le somme urgenze e le prosecuzioni di servizio, sono state riscontrate diverse anomalie che si ripetono costantemente nel tempo, sino al punto di determinare un «*modus operandi*» che favorisce imprese assegnatarie e professionisti incaricati, alcuni dei quali notoriamente vicini al contesto criminale.

Inoltre, da quanto dichiarato in sede di audizione dal Responsabile dell'Area tecnica, è emerso come in alcuni casi le imprese esecutrici di lavori con la procedura di affidamento diretto, vengano individuate senza alcuna ricerca di mercato tra quelle «di loro fiducia della zona», inserite in un elenco dell'U.T.C., quantificando e stabilendo l'importo di spesa (poi inserito nella determina dell'impegno di spesa) congiuntamente alla stessa ditta esecutrice dei lavori.

Al termine dell'esecuzione dei lavori, spesso non risulta redatto alcun atto specifico attestante la loro regolarità, altresì, sussiste una mera dichiarazione sommaria, inserita nella sola determina di liquidazione della spesa.

Il responsabile dell'Area tecnica, in sede di audizione dinanzi alla Commissione d'indagine, riferiva infatti testualmente: (...*Omissis*...) Per quanto concerne le procedure per i lavori che commissiona il Comune di Limbadi, in alcuni casi l'Ufficio tecnico si avvale del sistema MEPA ed in altri si avvale della procedura dell'affidamento diretto. Per alcuni degli affidamenti diretti l'UTC. chiede dei preventivi a più ditte, per altri affidamenti diretti, senza ricerca di mercato, l'UTC. individua direttamente la ditta, scelta tra quelle di nostra fiducia della zona, a cui affidare il lavoro e con la quale ci si reca sul posto, stabilendo l'importo di spesa; a seguito del sopralluogo la ditta in argomento manda il preventivo di spesa via pec al Comune, che valuta se approvare o meno il preventivo. Una volta eseguito il lavoro, l'U.T.C. controlla che sia stato eseguito per la successiva liquidazione, attestando l'avvenuta esecuzione nella stessa Determina di liquidazione (...*Omissis*...) Le ditte a cui vengono assegnati i lavori, vengono individuate prima di tutto per la certificazione antimafia, per l'attività che dovrebbero svolgere e poi perché sono site nel Comune di Limbadi e/o paesi vicini. Una volta individuato un lavoro da eseguire, noi come U.T.C. consultiamo un nostro elenco sul quale sono indicate le ditte «di fiducia» e dal quale individuiamo la ditta da contattare ed a cui probabilmente verrà assegnato il lavoro (...*Omissis*...)

Inoltre durante l'Amministrazione (...*Omissis*...) si è registrato un ingente ricorso alla procedura dell'affidamento per lavori d'urgenza,

dalle cui Determinazioni non si rilevano concreti elementi d'urgenza e necessità caratterizzanti i lavori oggetto di affidamento.

È stato constatato, inoltre, come nella maggior parte dei casi le imprese risultate destinatarie di affidamenti diretti, cottimi fiduciari, prosecuzioni di servizi e somme urgenze, favorite dall'ente attraverso un *modus operandi* di anomalie, sono risultate essere collegate al contesto criminale da vincoli di parentela e/o assidue frequentazioni e/o dal diretto coinvolgimento di titolari e/o soci in attività di indagine delle FF.PP. in relazione a reati di tipo associativo e/o correlati ad esponenti di spicco della criminalità organizzata, dettagliatamente posti in rilievo in seno all'allegata relazione della Commissione d'Indagine.

Inoltre nelle procedure di affidamento diretto, somma urgenza e prosecuzione di servizi, sono emerse molteplici irregolarità ed imprecisioni, che ripetendosi costantemente nel tempo, sino al punto di determinare un vero e proprio «*modus operandi*», dimostrano inoltre:

un eccessivo e talvolta illegittimo ricorso all'affidamento diretto, in assenza dei necessari presupposti;

una politica di gestione indirizzata all'individuazione frequente delle medesime imprese e/o dei medesimi fornitori, alcuni dei quali notoriamente vicini al contesto criminale.

Tra le irregolarità più frequenti riscontrate emergono:

l'assenza di indicazione del tipo di procedura seguito per l'impegno di spesa;

l'assenza di una motivazione opportuna per il ricorso alla procedura di affidamento diretto;

l'assenza di una ricerca di mercato, né mediante il ricorso al «mercato elettronico» nazionale e/o locale, né il ricorso ad una pluralità di preventivi in ambito locale;

la congruità valutata spesso sulla base dell'unico preventivo allegato (ove presente) dalla stessa impresa/società risultata assegnataria, contrariamente a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti;

l'assenza di idonea motivazione tecnico-giuridica per la scelta del contraente, che anziché basarsi su una ricerca di mercato, si limita ad espressioni del tipo: «considerato che ...*omissis*... è stato chiesto il preventivo di spesa alla ditta ...*omissis*... la quale, si è resa immediatamente disponibile ad intervenire;

prosecuzioni di servizi e/o proroghe nei confronti di imprese/società, senza la predisposizione nei tempi dovuti, di nuovi bandi di gara e/o di procedura di selezione comparativa, in alcuni casi con presumibile danno economico per l'Ente.

Dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi questa Commissione dallo stesso responsabile dell'Area tecnica, sono emerse procedure di affidamenti diretti caratterizzate da:

individuazione delle imprese da impiegare, dettate dalla consuetudine;

assenza in alcuni casi di atti attestanti la regolare esecuzione a termine lavori con data certa e documentata;

liquidazione degli importi in favore delle imprese/società, in base alle fatture presentate dalle stesse.

Da quanto sopra, emerge chiaramente la permeabilità dell'Ente dinanzi eventuali possibili condizionamenti da parte del contesto criminale ed una notevole superficialità nella gestione della *res publica*.

Da quanto presente in atti non è possibile escludere che in alcuni casi gli importi da liquidare siano stati quindi determinati non da un'effettiva congruità e/o a seguito di una ricerca di mercato, ma direttamente dalle imprese/società esecutrici e che tale «*modus operandi*» possa mascherare le reali modalità seguite dall'Ente con la compiacenza dell'impresa/società esecutrice, in chiaro contrasto con le procedure normativamente previste.

Le violazioni riscontrate costituiscono, inoltre, elemento che induce a non escludere che l'eccessivo ri(...*Omissis*...) alla procedura dell'affidamento diretto sia finalizzato a facilitare una possibile canalizzazione dei lavori in favore delle medesime imprese/società, alcune delle quali collegate al contesto criminale.

Altre anomalie sono state riscontrate in relazione ad affidamenti diretti e prosecuzioni di servizio per il servizio di refezione scolastica in favore della «pizzeria-braceria (...*Omissis*...)», per la gestione della raccolta dei RR.SS.UU. in favore della «(...*Omissis*...) S.r.l.» e per la gestione dell'impianto di depurazione in favore della «(...*Omissis*...) Servizi di (...*Omissis*...) & C. s.a.s.

Difatti durante l'Amministrazione (...*Omissis*...) la maggior parte delle somme impegnate, a seguito di affidamento diretto, cottimo fidu-



ciario, somma urgenza e prosecuzione di servizio, è avvenuto in favore di imprese e/o soggetti vicini al contesto criminale, per un importo complessivo che ammonta ad € 311.113,87, di cui liquidato € 305.440,39.

4. L'appalto della mensa scolastica

In relazione alle procedure adottate dal Comune di Limbadi durante l'Amministrazione (...*Omissis*...) per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di refezione scolastica, sono emerse diverse irregolarità susseguites per tutti e tre gli anni scolastici dal 2015 al 2018, con conseguenti liquidazioni di consistenti somme di fondi pubblici in favore di imprese vicine al locale contesto criminale, quali la «(...*Omissis*...) S.r.l.», poi destinataria d'interdittiva antimafia e la «Pizzeria-Braceria (...*Omissis*...)», il cui titolare appartiene a famiglia composta da soggetti gravati da numerosi precedenti penali e/o di polizia, alcuni dei quali per reati anche di tipo associativo.

Dalla vicenda esposta per l'anno scolastico 2015/2016 risulta una condotta omissiva da parte dell'Ente, e nello specifico da parte di tutti gli amministratori (a conoscenza della vicenda) e del responsabile dell'Area amministrativa (...*Omissis*...), in relazione al punto cottura impiegato dalla (...*Omissis*...) S.r.l. corrispondente all'esercizio pubblico Pizzeria «(...*Omissis*...)» di Nicotera Marina, riconducibile a soggetti vicini al contesto criminale, nonché con legami di parentela con il vicesindaco (...*Omissis*...). Difatti il responsabile dell'Area amministrativa, trascurando la comunicazione della variazione del punto di cottura, nonostante nell'atto non vi fosse indicata l'esatta ubicazione dello stesso, determinava un ritardo nell'attività di controllo conclusasi con l'interdittiva antimafia del 20 maggio 2016 e consentiva l'interruzione del rapporto della Società in argomento con la Pubblica amministrazione solo dieci giorni prima della scadenza del contratto annuale.

Il Sindaco (...*Omissis*...) Giuseppe, pur dimostrandosi a conoscenza dell'ubicazione del punto di cottura e della sua corrispondenza all'esercizio pubblico «(...*Omissis*...)», dichiarava la vicenda come non rientrante tra le sue competenze di controllo, negando addirittura il legame di parentela esistente tra il titolare della predetta attività e il (...*Omissis*...) F.

Gli amministratori venivano indicati come soggetti a piena conoscenza della vicenda per come dichiarato in sede di audizione dal suddetto (...*Omissis*...). La risoluzione del contratto tra il Comune di Limbadi e la (...*Omissis*...) S.r.l. avveniva solo ed esclusivamente a seguito dell'emissione dell'interdittiva antimafia maturata anche in relazione alla riconducibilità del punto cottura al contesto criminale.

Nonostante il servizio della mensa scolastica in Limbadi sia risultato settore di interesse della criminalità organizzata, per l'anno scolastico 2016/2017, a seguito di alcuni ritardi nella procedura di gara, la Giunta comunale dava atto di indirizzo all'Area amministrativa per un temporaneo affidamento diretto, che si concretizzava con l'individuazione, senza una minima ricerca di mercato, di un'impresa individuale, la cui titolare appartiene a famiglia composta da soggetti gravati da numerosi precedenti penali e/o di polizia, alcuni dei quali anche per reati di tipo associativo.

L'affidamento diretto nei confronti della pizzeria braceria (...*Omissis*...) di Rosarno per l'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 ha determinato una liquidazione complessiva nei confronti del predetto esercizio pubblico di una spesa pari ad € 16.332,61.

Analogo *iter* in favore della stessa impresa individuale si è verificato per l'anno scolastico in itinere, con l'individuazione temporanea dell'impresa affidataria direttamente da parte della Giunta comunale con apposita delibera, in violazione dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 T.U.E.L.

L'affidamento diretto nei confronti della pizzeria-braceria (...*Omissis*...) di Rosarno per l'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 ha determinato una liquidazione complessiva nei confronti del predetto esercizio pubblico fino al mese di novembre 2017 di una spesa pari ad € 16.028,48.

Complessivamente sino al mese di novembre 2017 l'affidamento diretto in favore della braceria-pizzeria (...*Omissis*...) per i due anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 ha determinato una liquidazione di spesa pari ad € 32.361,09, a cui si dovranno aggiungere le ulteriori liquidazioni relative ai mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 con le medesime procedure.

5. L'appalto per la gestione dei rifiuti solidi urbani

In relazione al servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei RR.SS.UU. è stato possibile riscontrare delle anomalie relative agli automezzi impiegati dalla ditta appaltatrice e nei confronti della quale l'appalto è stato prorogato per ulteriori mesi sei, (...*Omissis*...) Italia S.r.l.

Infatti, in data 22 giugno 2016 personale della Stazione Carabinieri di Limbadi constatava che per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in Limbadi veniva utilizzato il veicolo Fiat Iveco trg. (...*Omissis*...), di proprietà de (...*Omissis*...) Servizi ambientali(12) di (...*Omissis*...) S.(13) con precedenti di polizia per truffa e falso, nonché coniuge convivente di (...*Omissis*...) G.(14), pregiudicato, già Avvisato Orale di P.S. con precedenti penali e/o di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la P.A., indagato nell'ambito del procedimento penale n. 30546/2014 (Operazione di Polizia «Mafia Capitale») per interposizione fittizia di beni, la cui titolarità risultava essere riconducibile alla cosca dei (...*Omissis*...) (a cui tra l'altro è legato da un rapporto di parentela), nonché considerato loro referente negli affari legati alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti nella Capitale.

Si evidenzia come la «(...*Omissis*...)» risulti destinataria di due Interdittive Antimafia n. 23937 e n. 43199 emesse dalla Prefettura di Vibo Valentia rispettivamente in data 5 giugno 2015 e 11 novembre 2016.

In data 26 marzo 2015, dopo la stipula del contratto con la (...*Omissis*...) Italia S.r.l., l'Area tecnica del Comune di Limbadi avanzava via pec una richiesta alla società appaltante, poi sollecitata in data 17 giugno 2016 con un'ulteriore comunicazione via pec, finalizzata alla conoscenza dei dati relativi agli automezzi ed alla quale non seguiva alcuna risposta. Tale condotta omissiva da parte della società appaltante veniva confermata in sede di audizione dinanzi questa Commissione sia dal Sindaco (...*Omissis*...) G. che dal responsabile dell'Area tecnica (...*Omissis*...) F. Entrambi gli uditi confermarono l'esistenza della suddetta richiesta via pec alla società appaltante, addebitando eventuali responsabilità in merito ciascuno all'altro e viceversa.

Di seguito parte delle dichiarazioni rese sull'argomento:

(...*Omissis*...) F.: *omissis*... Del fatto che la Società (...*Omissis*...) S.r.l. non ha mai comunicato i mezzi dalla stessa impiegata, ne veniva data comunicazione al Sindaco (...*Omissis*...) per aprire un contenzioso ma lo stesso non ha voluto interagire per tale situazione *omissis*...

(...*Omissis*...) G.: *omissis*... L'appalto relativo alla raccolta dei RR.SS.UU. demandato alla società (...*Omissis*...) Italia l'abbiamo ereditato dalla commissione straordinaria all'epoca insediata al Comune di Limbadi. In merito il responsabile dell'U.T.C. mi aveva segnalato che non vi era comunicazione in relazione ai mezzi utilizzati dalla suddetta Ditta; per tale mancanza il responsabile U.T.C. ha inviato una richiesta via Pec alla Ditta in argomento, alla quale non vi è stata risposta *omissis*... Io da Sindaco non ho avviato alcun contenzioso contro la Società (...*Omissis*...) Italia, perché pensavo che per il contenzioso fosse sufficiente la richiesta via Pec; inoltre la competenza per l'avvio del contenzioso era di (...*Omissis*...), in qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico *omissis*... Ribadisco che se vi sono state delle mancanze in merito all'appalto della ditta (...*Omissis*...) Italia, il tutto è da attribuire all'Area tecnica *omissis*...

Ancora, durante il periodo di proroga del servizio in favore della (...*Omissis*...) Italia S.r.l. e precisamente per il periodo compreso tra il 24 aprile 2017 ed il 31 agosto 2017 risulta aver svolto attività lavorativa part-time di dipendente della società in argomento (...*Omissis*...) N.(15) con precedenti di polizia per minaccia, danneggiamento, porto ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere, segnalato per due volte per uso personale di sostanze stupefacenti, nonché:

fratello convivente di (...*Omissis*...) E.(16), compagna dell'attuale (...*Omissis*...) F.;


(12) (...*Omissis*...) di (...*Omissis*...) S, impresa individuale con sede in Nicotera (VV), via Foschea, I Traversa s.n.c. (P.I *Omissis*).

(13) (...*Omissis*...) S., nata a Vibo Valentia l'01.06.1971, residente a Nicotera (VV), (*Omissis*).

(14) (...*Omissis*...) G., nato a Vibo Valentia il 23.06.1966, residente a Nicotera (VV), via la Corte s.n.c., di fatto domiciliato a (*Omissis*).

(15) (...*Omissis*...) N., nato a Vibo Valentia il 29.09.1991.

(16) (...*Omissis*...) E., nata a Vibo Valentia il 28.09.1979.



fratello di (...*Omissis*...) C.(17) e (...*Omissis*...) M.(18), compagne conviventi rispettivamente di (...*Omissis*...) M.(19) e (...*Omissis*...) F.(20), a loro volta fratelli di (...*Omissis*...) G.(21), indagato nell'ambito del procedimento penale n. 30546/2014 (Operazione di Polizia «Mafia Capitale») per interposizione fittizia di beni, la cui titolarità risultava essere riconducibile alla struttura di 'ndrangheta facente capo ai (...*Omissis*...);

cugino di I grado di (...*Omissis*...) F.(22), gravato da precedenti di polizia per associazione a delinquere e violenza privata nell'ambito dell'Operazione di Polizia «*Repetita Juvant*» del Nucleo di Polizia Tributaria G.d.F. di Pesaro, nonché coniuge di (...*Omissis*...), elemento apicale dell'omonima consorteria mafiosa.

Inoltre, in relazione all'appalto per la gestione dei RR.SS.UU. emerge il palese ritardo del Comune di Limbadi nell'indizione di una nuova gara (un giorno prima della scadenza del precedente appalto), con una conseguente prosecuzione di servizio disposta dal Sindaco (...*Omissis*...) Giuseppe per un periodo di sei mesi, scaturente la liquidazione di una spesa pari ad € 121.171,56 nei confronti di una Società con legami al contesto criminale locale, in quanto da un lato si è avvalsa di mezzi riconducibili a ditta destinataria di due Interdittive Antimafia, quali (...*Omissis*...) di (...*Omissis*...) S., dall'altro la stessa ha avuto alle proprie dipendenze - proprio durante il periodo di proroga - un soggetto avente legami di parentele sia con soggetti legati alla Locale di 'ndrangheta dei (...*Omissis*...), sia con soggetti legati all'Amministrazione comunale.

Sull'appalto in argomento e più precisamente sulla provenienza e riconducibilità dei mezzi impiegati a ditta destinataria di interdittive antimafia è emerso un atteggiamento palesemente omissivo da parte dello stesso Sindaco (...*Omissis*...) e del responsabile dell'Area tecnica.

6. L'appalto per la gestione dell'impianto di depurazione

In relazione al servizio di gestione dell'impianto di depurazione, quale altro palese sintomo di *mala gestio* della *res publica* nel Comune di Limbadi, sono emersi proscioglimenti di servizio per manutenzione ordinaria per un intero quadrimestre, non sufficientemente motivati, con una spesa di € 19.743,68 nonché un affidamento diretto, senza alcuna ricerca di mercato, di € 7.700,00 per manutenzione straordinaria nello stesso periodo di proroga, con una spesa complessiva pari ad € 27.443,68 in favore di impresa i cui soci risultano gravati da precedenti di polizia ed il cui padre, cogestore di fatto della stessa, risulta gravato da precedenti penali e/o di polizia e con frequentazioni con soggetti gravati da precedenti di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso.

7. La gestione dei tributi

La Commissione d'Indagine ha ritenuto prioritario valutare le procedure poste in essere dal Comune di Limbadi al fine di potenziare la riscossione dei tributi, evitando l'iscrizione di residui attivi in bilancio che sovente non si tramutano in disponibilità finanziarie effettive, ma comportano una dilatazione ingiustificata dell'avanzo di amministrazione, che, se da un lato consente il pareggio di bilancio e di disporre artificiosamente di capacità di spesa, dall'altro creerà i presupposti per l'inevitabile dis(...*Omissis*...) finanziario.

Così, premesso quanto sopra, dall'analisi della documentazione acquisita è emerso che la gestione dei tributi, con specifico riferimento al servizio idrico, effettuata dal Comune di Limbadi, risulta fortemente

(17) (...*Omissis*...) C. nata a Tropea il 27.11.1981, residente a Nicotera frazione Marina in Via S. Pellico s.n.c.

(18) (...*Omissis*...) M. nata a Vibo Valentia il 25.02.1977, residente a Nicotera in Via La Corte nr. 47.

(19) (...*Omissis*...) M. nato a (omissis) (Svizzera) il 27.02.1981, residente a Nicotera (Omissis), soggetto gravato da pregiudizi penali per reati contro il Patrimonio.

(20) (...*Omissis*...) F. A. nato a Vibo Valentia il 30.08.1974, pregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il Patrimonio, nonché implicato nell'operazione di P.G. denominata DECOLLO.

(21) (...*Omissis*...) Giovanni nato a Vibo Valentia il 23.06.1966, residente a Nicotera in Via La Corte s.n.c., con precedenti penali e/o di polizia per reati contro il Patrimonio, la Pubblica Amministrazione, la Persona, in materia Edilizia e Ambientale.

(22) (Omissis...) F., nato a Vibo Valentia il 07.07.1970.

influenzata dalla carenza di comunicazione tra gli uffici preposti, specificamente impiegati nel settore (ufficio tecnico e ufficio tributi), che a sua volta genera inefficienza dell'amministrazione, nonché omissioni a favore sia di soggetti vicini agli amministratori sia di soggetti controindicati, circostanza quest'ultima che riflette una certa permeabilità alla criminalità organizzata da parte dell'intero apparato.

Le criticità rilevate sono risultate le seguenti:

totale inefficienza nel contrasto all'abusivismo idrico e carenza di controlli;

mancanza di comunicazione tra gli Uffici competenti in materia.

In particolare, per quanto riguarda l'inefficienza e la carenza di controlli nel contrasto all'abusivismo idrico, si rappresenta come la carenza d'acqua è un problema che ha sempre caratterizzato il Comune di Limbadi nel corso degli anni. La causa principale è stata individuata nella presenza di allacci idrici abusivi, i quali, oltre a generare forti carenze idriche nonché disagi alla popolazione residente, creano un mancato introito, che, di conseguenza, ha influito negativamente sulle casse comunali, con specifico riferimento al canone elargito a favore della Sorical S.p.a. (Società Risorse Idriche Calabresi), il quale è risultato sempre maggiore rispetto alla riscossione attuata.

Quest'ultima circostanza emerge anche dalla «Deliberazione n. 11 del Consiglio comunale» del 31 agosto 2015, nell'ambito della quale sono stati evidenziati i problemi relativi alla capacità dell'Ente di far fronte alle spese comunali con gli introiti derivanti dalla riscossione dei tributi e, in particolare, veniva evidenziata la carenza di introiti derivanti dall'erogazione dell'acqua potabile.

In quella circostanza, l'Assessore G. (...*Omissis*...) ed il Sindaco (...*Omissis*...), davano notizia della scoperta di abusivismi e di regolari denunce alle Autorità competenti, proponendo un piano di contrasto agli allacci idrici anomali basato su controlli ed accertamenti.

Da un'approfondita disamina della documentazione acquisita è emerso che l'Ente ha liquidato a favore della ditta individuale «(...*Omissis*...)» di (...*Omissis*...) R.» € 19.969,30, mediante dieci Determinazioni (n. 132 del 30 luglio 2015, n. 151 del 28 agosto 2015, n. 152 del 28 agosto 2015, n. 178 del 18 settembre 2015, n. 179 del 18 settembre 2015, n. 190 del 29 settembre 2015, n. 191 del 29 settembre 2015, n. 205 del 20 ottobre 2015, n. 206 del 20 ottobre 2015 e n. 224 del 12 novembre 2015), tutte aventi ad oggetto la «regolarizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione degli impianti alla postazione di controllo dei consumi di acqua potabile», localizzati in diverse zone del Comune di Limbadi.

Tuttavia, questa apparente sensibilizzazione, da parte del Sindaco e di taluni componenti della Giunta comunale, verso il problema dell'abusivismo degli allacci idrici, non ha avuto un concreto riscontro in quanto, da un lato, non è veritiera la circostanza - peraltro molto pubblicizzata dalla stessa compagine elettiva - di una politica punitiva e repressiva nei confronti degli abusivi ed in particolare nei confronti di soggetti appartenenti alla nota consorteria di 'ndrangheta dei (...*Omissis*...) (di fatto, non risultano essere state presentate denunce presso le Autorità competenti, come riscontrato da questa Commissione e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal Sindaco).

D'altro canto, la spesa sostenuta di circa € 20.000,00 per le postazioni di controllo dei consumi non si è tradotta in un considerevole incremento del pagamento del canone idrico, così come dichiarato in apposito verbale di audizione dal geom. R. (...*Omissis*...) (Responsabile Area tributi), il quale, pur avendo rilevato un lieve incremento nella corresponsione del canone, di contro, rappresentava che lo stesso potesse dipendere da un semplice aumento dei consumi relativo alle utenze regolarmente denunciate.

Le circostanze appena descritte, ovvero dell'esistenza di una totale omissione di controlli e di denunce, trovano ulteriore riscontro nella mancanza di un incrocio di dati in possesso dell'Ente, emersa dall'attività diretta posta in essere da questa Commissione, mediante l'effettuazione di un semplice controllo incrociato presso l'Ufficio tributi. A titolo esemplificativo, infatti, veniva richiesta la verifica della posizione tributaria di (...*Omissis*...)(23) alias «(...*Omissis*...)» esponente di spicco dell'Omonima locale di 'ndrangheta, residente a pochi metri dalla Casa Comunale, e da tale verifica è emerso l'assenza di un regolare allaccio alla rete idrica comunale.

(23) (...*Omissis*...) nato a Limbadi (VV) il 25.08.1949, ivi residente, via Corrado Alvaro n.25, attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Avezzano (AQ).



Dagli accertamenti effettuati sul posto dai Carabinieri - che hanno determinato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia della coniuge del suddetto (...*Omissis*...) per furto di acqua - è emersa l'esistenza di un allaccio idrico abusivo in essere da circa 27 anni, con un consistente danno erariale per l'Ente.

Infine, ad ulteriore conferma del permissivismo dimostrato in ordine al fenomeno dell'abusivismo e della relativa evasione, in essere presso il Comune di Limbadi, si evidenzia il *modus operandi* dell'Ufficio tecnico, in caso di nuovi allacci, sostituzioni di contatori e distacchi, che non effettua alcun tipo di riscontro (diretto o a mezzo Polizia Municipale), lasciando la totale gestione del lavoro al fontaniere comunale, individuato in un soggetto privato vincitore di gara d'appalto. Infatti, il responsabile dell'Area tributi (ufficio ultimo destinatario della comunicazione di allaccio) ha lamentato con p.e.c., trasmessa all'Ufficio tecnico, anomalie nelle richieste di sostituzione del contatore idrico (per illeggibilità), che generano, a parere dello stesso, un conseguente conteggio dei consumi chiaramente falsato, il tutto a conferma di quanto accertato da questa Commissione.

8. Controllo degli esercizi pubblici

In relazione alle attività commerciali susseguitesi presso i locali di via Nicholas Green n. 06 di Limbadi è emersa l'inconsistenza dell'attività di controllo e rilascio autorizzazioni sugli esercizi pubblici e commerciali da parte del Comune di Limbadi, che ha consentito, nonostante l'esistenza di una situazione in contrasto con l'Ordine pubblico e Sicurezza sociale, la prosecuzione di fatto di un'attività riconducibile a soggetto vicino alla Locale di 'ndrangheta dei (...*Omissis*...), (...*Omissis*...) S. S.r.l.

Da tale vicenda risultano infatti:

la mancata contestazione ad opera del Comune, del cambio di gestione del 2015 da padre in figlio, ovvero da (...*Omissis*...) Service S.r.l. a (...*Omissis*...) Service di (...*Omissis*...) A., volto ad aggirare il provvedimento di revoca richiesto dalla Prefettura di Vibo Valentia per motivi di ordine pubblico e sicurezza sociale;

la mancata contestazione ad opera del Comune, dell'ennesimo cambio di gestione da esercizio pubblico ((...*Omissis*...) Service di (...*Omissis*...) Antonio) a esercizio commerciale (Cometteria-Creperia-Jogurteria di (...*Omissis*...) Antonio) nei medesimi locali;

l'emissione in data 4 gennaio 2018 di Atto di completezza formale della S.C.I.A. relativa all'apertura negli stessi locali del circolo con somministrazione di alimenti e bevande denominata «Associazione (...*Omissis*...)» di (...*Omissis*...), coniuge e madre di (...*Omissis*...) e (...*Omissis*...), nonostante vi fossero in essere contemporaneamente nella stessa sede due diverse attività commerciali, cui seguiva un'Ordinanza di chiusura solo il 26 gennaio 2018;

i rapporti esistenti tra il Sindaco (...*Omissis*...) e (...*Omissis*...), quantomeno discutibili in termini di opportunità, con un intreccio dal punto di vista temporale tra le vicende dell'esercizio pubblico e vicende di natura personale;

la condotta (rivelata in sede di audizione dal (...*Omissis*...)) del (...*Omissis*...), dichiaratosi disponibile a concordare con il commerciante il periodo di sospensione dell'attività per tre giorni, così venendo meno alle prerogative di Sindaco e di Autorità Locale di P.S., sminuendo l'attività di contrasto e di controllo delle FF.PP. in un territorio ad elevato indice di criminalità organizzata e ponendosi in netto conflitto con quanto più volte dallo stesso (...*Omissis*...) pubblicizzato sulla sua figura di personalità volta al contrasto delle locali dinamiche 'ndraghetiste;

la condotta omissiva del Sindaco (...*Omissis*...), nel recarsi per ben tre volte per motivi personali, presso i locali in quel momento aperti al pubblico, di via Nicholas Green n. 6, nonostante in vigore un'Ordinanza di Sospensione a firma del medesimo, senza alcun intervento in merito da parte dello stesso, sia come Autorità locale di Pubblica sicurezza, sia come Autorità preposta al rilascio di licenze ed altri atti autorizzativi.

Il Sindaco, in conclusione, nonostante abbia più volte pubblicizzato il proprio presunto attivismo nel contrasto alla criminalità organizzata, si è dimostrato, unitamente alla sua Giunta:

omissivo sotto il profilo preventivo, senza l'emissione di dovosi Atti di indirizzo, palesemente necessari a limitare quantomeno la permeabilità dell'Ente ad infiltrazioni mafiose;

di fatto omissivo e privo di concretezza nell'attività repressiva relativa il contrasto all'abusivismo degli allacci idrici, alcuni dei quali riconducibili a soggetti della Locale di 'ndrangheta dei (...*Omissis*...);

in alcuni casi ingerente nell'adozione di atti amministrativi, in netta violazione a quanto stabilito dall'art. 107 T.U.E.L., con l'individuazione diretta di alcune società/imprese di cui servirsi per forniture e/o servizi, nonostante la vicinanza di queste al contesto criminale.

In ultimo, a conferma dell'andamento gravemente irregolare della gestione della cosa pubblica da parte degli attuali amministratori del Comune di Limbadi, si aggiunge che lo s(...*Omissis*...) 19 febbraio, all'esito di attività d'indagine, i Carabinieri della Stazione di Limbadi hanno deferito all'Autorità giudiziaria il sindaco (...*Omissis*...), il vice-sindaco F. (...*Omissis*...), gli assessori D. (...*Omissis*...) e R. (...*Omissis*...), il consigliere di maggioranza G. (...*Omissis*...) ed il segretario comunale V. (...*Omissis*...) per i reati di falsità ideologica commessa da Pubblico ufficiale in atti pubblici in con(...*Omissis*...), per aver attestato falsamente, su un atto deliberatorio, la loro presenza nella sede comunale in una data in cui, invece, è stata constatata la loro presenza in un'altra località.

Nel complesso, gli accertamenti svolti hanno posto in luce alterazioni e compromissioni dell'azione amministrativa con riferimento a molteplici settori di intervento che si sono in gran parte tradotti a vantaggio di soggetti collegati a vario titolo, direttamente o indirettamente, con i sodalizi criminali egemoni nell'area.

Le risultanze ispettive di supposto condizionamento e/o di collegamento di taluni amministratori e di alcuni dipendenti con la criminalità organizzata locale, così come delineati dalla commissione di accesso, e ancora prima i provvedimenti dell'autorità giudiziaria richiamati dalla stessa commissione, nonché i rispettivi rapporti informativi delle forze dell'ordine, forniscono univoci, concreti e rilevanti elementi di collegamento diretto e/o indiretto dei componenti degli organi elettivi con la locale criminalità organizzata anche con riferimento alle novità introdotte dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, che ha ridisegnato l'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Tali elementi assumono significatività particolare in considerazione del contesto ambientale in cui la presenza della criminalità organizzata assurge a fatto notorio.


Alla luce di quanto sopra si ritengono sussistenti i presupposti per l'avvio della procedura volta all'adozione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 267/2000 nei confronti del Comune di Limbadi, al fine di ripristinare la legalità ed evitare le ulteriori alterazioni del processo di formazione della determinazione libera di quegli organi elettivi, che allo stato pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione.

Tanto anche in considerazione delle valutazioni conformi espresse in merito nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 6 marzo 2018, cui hanno preso parte il Procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia.

Con separata corrispondenza, secondo le consuete modalità, sarà trasmessa copia della relazione della Commissione d'Indagine con i relativi allegati.

Il prefetto: LONGO

18A03372



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 23 marzo 2018.

Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2018-2020.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale adottato in data 27 novembre 2014, registrato il 18 dicembre 2014, foglio n. 5624 presso la Corte dei conti, con il quale è stata disciplinata l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534 «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali»;

Vista la circolare del 28 febbraio 2017, n. 101 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2017 «indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali - criteri di valutazione e procedimento»;

Tenuto conto che la suddetta circolare aggiorna la precedente circolare n. 16 del 4 febbraio 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534;

Vista la legge di Bilancio del 27 dicembre 2017, n. 205 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (17G00222) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2017;



Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2017, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

Visto il suddetto decreto del 28 dicembre 2017, che ha iscritto, per l'anno finanziario 2018, lo stanziamento del capitolo 3671 nello stato di previsione di questo Ministero – Centro di Responsabilità 6 – Biblioteche e istituti culturali – per un importo di € 12.521.174,00;

Considerato che sul capitolo 3671 insistono i contributi agli istituti culturali ai sensi dell'art. 1 (tabella triennale) e art. 8 (contributi annuali) della legge n. 534/1996;

Ritenuto necessario ripartire la suddetta somma, capitolo 3671, anno finanziario 2018, di € 12.521.174,00;

Visto il decreto del 1° febbraio 2018, repertorio n. 79 che ha ripartito lo stanziamento di € 12.521.174,00 del capitolo 3671 secondo le seguenti finalità:

€ 10.215.000,00 contributi triennali, ai sensi dell'art. 1, legge n. 534/1996;

€ 2.306.174,00 contributi annuali, ai sensi dell'art. 8, legge n. 534/1996;

Considerato che il suddetto decreto di ripartizione del capitolo 3671 del 1° febbraio 2018, rep. n. 79 ha superato in data 16 febbraio 2018 sia il riscontro amministrativo contabile con esito positivo e registrato presso l'Ufficio centrale del bilancio al n. 436, sia il controllo di legittimità con esito positivo e registrato presso la Corte dei conti al n. 366;

Vista la tabella delle istituzioni culturali predisposta sulla base dei lavori svolti dalla Commissione, istituita con decreti del direttore generale del 3 luglio 2017 e del 2 ottobre 2017, con il compito di valutare le domande presentate dagli istituti culturali, ai sensi dell'art. 1, legge n. 534/1996;

Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali reso in data 10 gennaio 2018;

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni Parlamentari di Senato e Camera espressi rispettivamente in data in data 30 gennaio e 7 febbraio 2018;

Decreta:

È emanata, per il triennio 2018-2020, la Tabella delle Istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, il cui elenco costituisce parte integrante del presente decreto.

L'importo di € 10.215.000,00 stabilito per il corrente anno finanziario in favore delle Istituzioni inserite nella tabella 2018-2020 potrà subire variazioni a seguito delle successive leggi di bilancio.

Il presente decreto sarà inviato agli Uffici di controllo per il previsto parere e pubblicato poi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2018

*Il Ministro dei beni
e delle attività culturali
e del turismo*
FRANCESCHINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1-940






TABELLA DEGLI ISTITUTI CULTURALI 2018-2020


N.	CITTÀ	ISTITUTO	CONTRIBUTO
1	AMALFI	Centro di cultura e storia amalfitana	€ 65.000,00
2	AREZZO	Accademia Petrarca di lettere arti e scienze	€ 25.000,00
3	ARIANO IRPINO	Centro europeo di Studi Normanni	€ 20.000,00
4	ASTI	Fondazione Giovanni Goria	€ 20.000,00
5	BELLUNO	Fondazione Giovanni Angelini Centro studi sulla montagna	€ 20.000,00
6	BOLOGNA	Accademia filarmonica di Bologna	€ 38.000,00
7	BOLOGNA	Fondazione Federico Zeri	€ 50.000,00
8	BOLOGNA	Fondazione cardinale Giacomo Lerario - Istituto veritas splendor	€ 65.000,00
9	BOLOGNA	Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna onlus	€ 82.000,00
10	BOLOGNA	Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII	€ 230.000,00
11	BRESCIA	Fondazione biblioteca archivio Luigi Micheletti	€ 38.000,00
12	CAPO DI PONTE	Centro Camuno di Studi Preistorici	€ 38.000,00
13	CARPI	Fondazione recupero e valorizzazione memoria storica del Campo di Fossoli	€ 25.000,00
14	CATANIA	Fondazione Verga	€ 20.000,00
15	CERTALDO	Ente nazionale Giovanni Boccaccio Onlus	€ 25.000,00
16	CONVERSANO	Fondazione Giuseppe Di Vagno (1889-1921) onlus	€ 38.000,00
17	CORTONA	Accademia Etrusca di Cortona onlus	€ 50.000,00
18	FAENZA	Fondazione MIC Museo internazionale delle Ceramiche in Faenza	€ 50.000,00
19	FERRARA	Fondazione Museo nazionale dell'ebraismo e della Shoah	€ 20.000,00
20	FIESOLE	Fondazione Primo Conti onlus	€ 25.000,00
21	FIRENZE	Accademia delle Arti del Disegno	€ 25.000,00
22	FIRENZE	Accademia dei Georgofili	€ 50.000,00
23	FIRENZE	Accademia della Crusca	€ 145.000,00
24	FIRENZE	Accademia toscana di scienze e lettere la Colombaria	€ 65.000,00
25	FIRENZE	Fondazione Casa Buonarroti	€ 25.000,00
26	FIRENZE	Fondazione Ezio Franceschini onlus	€ 145.000,00
27	FIRENZE	Fondazione Giorgio La Pira	€ 25.000,00
28	FIRENZE	Fondazione Spadolini Nuova Antologia	€ 82.000,00
29	FIRENZE	Fondazione Teatro della Toscana	€ 25.000,00
30	FIRENZE	Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieuxseux	€ 105.000,00




31	FIRENZE	TOSCANA	Istituto Nazionale di studi Etruschi ed Italici	€ 38.000,00
32	FIRENZE	TOSCANA	Istituto italiano di Preistoria e Protostoria	€ 38.000,00
33	FIRENZE	TOSCANA	Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento	€ 230.000,00
34	FIRENZE	TOSCANA	Museo Galileo - Istituto e Museo di storia della scienza	€ 310.000,00
35	FIRENZE	TOSCANA	Società dantesca italiana	€ 25.000,00
36	FIRENZE	TOSCANA	Società internazionale per lo studio del Medioevo latino - SISMEL	€ 145.000,00
37	FIRENZE	TOSCANA	Fondazione di studi storici Filippo Turati onlus	€ 65.000,00
38	FIRENZE	TOSCANA	Fondazione Circolo Fratelli Rosselli	€ 25.000,00
39	GALLARATE	LOMBARDIA	Fondazione galleria d'arte moderna e contemporanea Silvio Zanella	€ 38.000,00
40	GARDONE RIVIERA	LOMBARDIA	Fondazione il Vittoriale degli Italiani	€ 38.000,00
41	GATTATICO	EMILIA ROMAGNA	Istituto Alcide Cervi	€ 82.000,00
42	GENOVA	LIGURIA	Fondazione Ansaldo	€ 38.000,00
43	IVREA	PIEMONTE	Associazione archivio storico Olivetti (AASO)	€ 38.000,00
44	L'AQUILA	ABBRUZZO	Istituto cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica"	€ 38.000,00
45	LURANO	LOMBARDIA	Associazione Giovanni Secco Suardo onlus	€ 25.000,00
46	MANTOVA	LOMBARDIA	Accademia nazionale Virgiliana di scienze lettere ed arti	€ 25.000,00
47	MILANO	LOMBARDIA	Fondazione Anna Kuliscioff	€ 25.000,00
48	MILANO	LOMBARDIA	Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori	€ 50.000,00
49	MILANO	LOMBARDIA	Fondazione artistica Poldi Pezzoli onlus	€ 65.000,00
50	MILANO	LOMBARDIA	Fondazione centro di Documentazione ebraica contemporanea-CDEC onlus	€ 82.000,00
51	MILANO	LOMBARDIA	Fondazione Centro nazionale studi Manzoni	€ 38.000,00
52	MILANO	LOMBARDIA	Fondazione Corriere della Sera	€ 82.000,00
53	MILANO	LOMBARDIA	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	€ 310.000,00
54	MILANO	LOMBARDIA	Istituto lombardo Accademia Scienze e Lettere	€ 65.000,00
55	MILANO	LOMBARDIA	Istituto nazionale Ferruccio Parri	€ 145.000,00
56	MILANO	LOMBARDIA	Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo Da Vinci	€ 25.000,00
57	MILANO	LOMBARDIA	Fondazione culturale San Fedele	€ 25.000,00
58	MILANO	LOMBARDIA	Fondazione Memoria della deportazione onlus	€ 25.000,00
59	MODENA	EMILIA ROMAGNA	Accademia nazionale di Scienze Lettere e Arti Modena	€ 38.000,00
60	NAPOLI	CAMPANIA	Accademia Pontaniana	€ 20.000,00
61	NAPOLI	CAMPANIA	Centro internazionale per lo studio dei papiri ercolanesi "Marcello Gigante"	€ 25.000,00




62	NAPOLI	CAMPANIA	Fondazione "Biblioteca Benedetto Croce"	€ 50.000,00
63	NAPOLI	CAMPANIA	Fondazione Morra-istituto di scienze e delle comunicazioni visive	€ 38.000,00
64	NAPOLI	CAMPANIA	Istituto Italiano di Studi Storici	€ 145.000,00
65	NAPOLI	CAMPANIA	Istituto Italiano per gli Studi Filosofici	€ 125.000,00
66	NAPOLI	CAMPANIA	Società nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli	€ 38.000,00
67	ORIOLO ROMANO	LAZIO	Centro documentazione Archivio Flamigni onlus	€ 38.000,00
68	ORTONA	ABBRUZZO	Istituto nazionale Tostiano di Ortona	€ 25.000,00
69	PALERMO	SICILIA	Associazione per la conservazione delle Tradizioni popolari	€ 25.000,00
70	PALERMO	SICILIA	Centro internazionale di etnografia Fondazione prof. Aurelio Rigoli	€ 82.000,00
71	PALERMO	SICILIA	Fondazione Giuseppe Whitaker ente morale	€ 25.000,00
72	PARMA	EMILIA ROMAGNA	Istituto nazionale di Studi Verdiani	€ 82.000,00
73	PESARO	MARCHE	Ente Olivieri e biblioteca e musei oliveriani	€ 50.000,00
74	PESARO	MARCHE	Fondazione Gioacchino Rossini	€ 105.000,00
75	PESCIA	TOSCANA	Fondazione nazionale Carlo Collodi	€ 50.000,00
76	PIEVE S. STEFANO	TOSCANA	Fondazione Archivio diaristico nazionale onlus	€ 82.000,00
77	PISA	TOSCANA	Istituto Domus Mazziniana	€ 38.000,00
78	PONTECCHIO MARCONI	EMILIA ROMAGNA	Fondazione Guglielmo Marconi	€ 38.000,00
79	PRATO	TOSCANA	Centro di Studi sul classicismo	€ 38.000,00
80	PRATO	TOSCANA	Fondazione istituto internazionale di storia economica "F. Datini"	€ 20.000,00
81	RA VELLO	CAMPANIA	Centro universitario europeo per i Beni Culturali	€ 50.000,00
82	RAVENNA	EMILIA ROMAGNA	Fondazione Casa di Oriani	€ 38.000,00
83	RECANATI	MARCHE	Centro nazionale di Studi Leopardiani	€ 82.000,00
84	REGGIO EMILIA	EMILIA ROMAGNA	I Teatri di Reggio Emilia	€ 38.000,00
85	ROMA	LAZIO	Accademia Lancisiana	€ 20.000,00
86	ROMA	LAZIO	Accademia nazionale delle scienze detta dei XL	€ 105.000,00
87	ROMA	LAZIO	Accademia nazionale di San Luca	€ 105.000,00
88	ROMA	LAZIO	Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma	€ 20.000,00
89	ROMA	LAZIO	Associazione italiana biblioteche AIB	€ 25.000,00
90	ROMA	LAZIO	Associazione nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia (ANIMI)	€ 105.000,00
91	ROMA	LAZIO	Centro Pio Rajna - Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica	€ 38.000,00
92	ROMA	LAZIO	Fondazione accademia nazionale di Santa Cecilia	€ 125.000,00



93	ROMA	LAZIO	Fondazione Adriano Olivetti	€ 65.000,00
94	ROMA	LAZIO	Fondazione Alcide De Gasperi	€ 38.000,00
95	ROMA	LAZIO	Fondazione Archivio audiovisivo del Movimento Operaio e democratico	€ 50.000,00
96	ROMA	LAZIO	Fondazione Bettino Craxi	€ 50.000,00
97	ROMA	LAZIO	Fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei	€ 25.000,00
98	ROMA	LAZIO	Fondazione centro studi filosofici di Gallarate	€ 38.000,00
99	ROMA	LAZIO	Fondazione Giacomo Brodolini	€ 25.000,00
100	ROMA	LAZIO	Fondazione Giulio Pastore	€ 38.000,00
101	ROMA	LAZIO	Fondazione Giuseppe Di Vittorio	€ 20.000,00
102	ROMA	LAZIO	Fondazione Gramsci onlus	€ 310.000,00
103	ROMA	LAZIO	Fondazione Isabella Scelsi	€ 20.000,00
104	ROMA	LAZIO	Fondazione istituto per la storia dell'azione cattolica e del movimento cattolico in Italia "Paolo VI"	€ 38.000,00
105	ROMA	LAZIO	Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco	€ 230.000,00
106	ROMA	LAZIO	Fondazione Maria e Goffredo Bellonci onlus	€ 38.000,00
107	ROMA	LAZIO	Fondazione per i beni culturali ebraici in Italia onlus	€ 38.000,00
108	ROMA	LAZIO	Fondazione Pietro Nenni	€ 20.000,00
109	ROMA	LAZIO	Fondazione Primoli	€ 25.000,00
110	ROMA	LAZIO	Fondazione RomaEuropa arte e cultura	€ 25.000,00
111	ROMA	LAZIO	Fondazione Ugo La Malfa	€ 25.000,00
112	ROMA	LAZIO	Giunta Centrale per gli studi storici e Deputazioni di storia patria	€ 375.000,00
113	ROMA	LAZIO	Istituto di studi pirandelliani e sul teatro italiano contemporaneo	€ 50.000,00
114	ROMA	LAZIO	Istituto italiano di Numismatica	€ 25.000,00
115	ROMA	LAZIO	Istituto italiano per la Storia Antica	€ 82.000,00
116	ROMA	LAZIO	Istituto Luigi Sturzo	€ 310.000,00
117	ROMA	LAZIO	Istituto nazionale di architettura INARCH	€ 38.000,00
118	ROMA	LAZIO	Istituto Nazionale di Studi Romani onlus	€ 125.000,00
119	ROMA	LAZIO	Istituto per la Storia del Risorgimento italiano	€ 145.000,00
120	ROMA	LAZIO	Istituto storico italiano per il Medioevo	€ 82.000,00
121	ROMA	LAZIO	Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea	€ 38.000,00
122	ROMA	LAZIO	Museo storico della liberazione	€ 50.000,00



123	ROMA	LAZIO	Società geografica italiana onlus	€ 105.000,00
124	ROMA	LAZIO	Unione Accademica Nazionale	€ 25.000,00
125	ROMA	LAZIO	Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice	€ 38.000,00
126	ROMA	LAZIO	Istituto internazionale Jacques Maritain	€ 65.000,00
127	SESTO S. GIOVANNI	LOMBARDIA	Fondazione istituto per la storia dell'età contemporanea ISEC onlus	€ 25.000,00
128	SIENA	TOSCANA	Fondazione accademia musicale Chigiana onlus	€ 50.000,00
129	STRESA	PIEMONTE	Centro internazionale di studi rosminiani	€ 38.000,00
130	TARANTO	PUGLIA	Istituto per la storia e l' archeologia della Magna Grecia	€ 38.000,00
131	TORINO	PIEMONTE	Accademia delle Scienze di Torino	€ 105.000,00
132	TORINO	PIEMONTE	Centro di ricerche archeologiche e scavi per il Medio oriente e l'Asia	€ 82.000,00
133	TORINO	PIEMONTE	Centro studi Piero Gobetti	€ 50.000,00
134	TORINO	PIEMONTE	Fondazione Luigi Einaudi onlus	€ 310.000,00
135	TORINO	PIEMONTE	Fondazione Luigi Firpo - Centro di studi sul pensiero politico onlus	€ 25.000,00
136	TORINO	PIEMONTE	Fondazione Museo delle antichità egizie di Torino	€ 38.000,00
137	TORINO	PIEMONTE	Fondazione Tancredi di Barolo	€ 20.000,00
138	TORINO	PIEMONTE	Istituto di studi storici Gaetano Salvemini	€ 20.000,00
139	TORINO	PIEMONTE	Museo nazionale del Risorgimento italiano	€ 82.000,00
140	TORINO	PIEMONTE	Fondazione Carlo Donat-Cattin	€ 50.000,00
141	UDINE	FRIULI V.G.	Società filologica friulana "G.I. Ascoli"	€ 50.000,00
142	VENEZIA	VENETO	Fondazione Giorgio Cini	€ 310.000,00
143	VENEZIA	VENETO	Fondazione scientifica Querini Stampalia	€ 105.000,00
144	VENEZIA	VENETO	Fondazione Ugo e Olga Levi	€ 38.000,00
145	VENEZIA	VENETO	Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti	€ 145.000,00
146	VENEZIA	VENETO	Ateneo Veneto onlus	€ 38.000,00
147	VERONA	VENETO	Società letteraria di Verona - Gabinetto di lettura	€ 25.000,00
148	VICENZA	VENETO	Accademia Olimpica	€ 38.000,00
149	VICENZA	VENETO	Centro internazionale di studi di architettura "A. Palladio"	€ 125.000,00
150	VICENZA	VENETO	Istituto culturale di scienze sociali Nicolò Rezzara	€ 38.000,00
				€ 10.215.000,00



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,05%, con godimento 15 aprile 2018 e scadenza 15 aprile 2021, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con

particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.794 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 2018, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,05% con godimento 15 aprile 2018 e scadenza 15 aprile 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,05%, avente godimento 15 aprile 2018 e scadenza 15 aprile 2021. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,05%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 ottobre 2018 e l'ultima il 15 aprile 2021.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.



Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 maggio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 maggio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 30 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,05% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A03419

DECRETO 10 maggio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2025, quinta e sesta *tranche*.


IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le ca-



ratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.794 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 marzo e 11 aprile 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,45% con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, avente godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2025. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, non verrà corrisposta dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 maggio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 maggio 2018.

Art. 4.


Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2018, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.



Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOSONI

18A03420

DECRETO 10 maggio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033, decima e undicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedi-

mento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione Seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.794 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 18 gennaio, 9 marzo, 11 luglio e 10 novembre 2017, nonché 12 marzo 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, avente godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute - a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 maggio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato «decreto di massima», così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile 2018.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 maggio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2018

p. *Il direttore generale del Tesoro*: IACOVONI

18A03421



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 maggio 2018.

Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici»;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 che attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative

agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, che sostituisce la direttiva 94/9/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990, recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1990, n. 76;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 2003, n. 221;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2017, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2017, n. 285;

Attesa l'esigenza di adottare una norma transitoria che consenta un più graduale passaggio alla nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C;

Decreta:

Art. 1.

Norma transitoria

1. La commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» e nel decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto», è consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contenitori-distributori prodotti prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2017.



3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2018

Il Ministro dell'interno
MINNITI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA

18A03383

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 aprile 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Vino Morellino di Scansano, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Morellino di Scansano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichetta-

tura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;


Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2012 n. 3701, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Morellino di Scansano»;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 2015, n. 15877, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 1° aprile 2015, con il



quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Morellino di Scansano»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Morellino di Scansano». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo designato, Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. S29/2018/3713 del 27 marzo 2018, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla DOCG «Morellino di Scansano»;

Considerato che lo statuto del Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano, deve ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Morellino di Scansano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 febbraio 2012 n. 3701, successivamente confermato, al Consorzio a tutela del Vino Morellino di Scansano, con sede legale in Scansano (Grosseto), via XX Settembre n. 36, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Morellino di Scansano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 22 febbraio 2012 n. 3701, può essere sospeso con provvedimento

motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03258

DECRETO 18 aprile 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Gavi, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE)



n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2012 n. 3703, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 53 del 3 marzo 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela del Gavi il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione «Gavi» o «Cortese di Gavi»;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 2015, n. 15874, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 1° aprile 2015, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio tutela del Gavi a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio tutela del Gavi ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo designato del controllo Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. 2018/5174 del 13 aprile 2018, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi»;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela del Gavi, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela del Gavi, deve ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Gavi a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 febbraio 2012 n. 3703, successivamente confermato, al Consorzio tutela del Gavi, con sede legale in Gavi (Alessandria), Corte Zerbo n. 27, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la denominazione «Gavi» o «Cortese di Gavi».


2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 22 febbraio 2012 n. 3703, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03259



DECRETO 18 aprile 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'Asti, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Asti».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei

provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2012 n. 1778, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 34 del 10 febbraio 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dell'Asti il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione «Asti»;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 2015, n. 15872, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 1° aprile 2015, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio per la tutela dell'Asti a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Asti»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio per la tutela dell'Asti ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Asti». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo designato del controllo Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. 2018/4905 del 12 aprile 2018, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla DOCG «Asti»;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti, deve ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;



Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'Asti a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Asti»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 gennaio 2012 n. 1778, successivamente confermato, al Consorzio per la tutela dell'Asti, con sede legale in Asti, piazza Roma n. 10, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la denominazione «Asti».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 27 gennaio 2012 n. 1778, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03260

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 aprile 2018.

Scioglimento della «Antares cooperativa di servizi», in Lanuvio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex art. 2545-septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;


Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;



Decreta:

Art. 1.

La «Antares cooperativa di servizi» con sede in Lanuvio (RM) (codice fiscale 08984391006), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Gioacchino Bifulco, nato a Ottaviano (NA) il 23 febbraio 1967 (codice fiscale BFLGCH67B23G190W), domiciliato in Roma, via Montesanto, n. 52.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03201

DECRETO 9 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale S.L. Servizi e Lavori a r.l. in liquidazione», in Casoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Cooperativa sociale S.L. Servizi e Lavori a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 206.719,00, si riscontra una massa debitoria di € 444.369,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 435.975,00;

Considerato che in data 4 gennaio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale S.L. Servizi e Lavori a r.l. in liquidazione», con sede in Casoli (CH) (codice fiscale 01857400699) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Di Paolo Mattia (codice fiscale DPL-MTT80P20A485W) nato ad Atesa (CH) il 20 settembre 1980, e domiciliato in L'Aquila, via F. Paolo Tosti n. 15/f.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 aprile 2018

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
SOMMA

18A03202



DECRETO 18 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Lariana - Società cooperativa», in Oggiono e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa edilizia Lariana - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Lega nazionale delle cooperative e mutue dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.391.429,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.718.468,00 ed un patrimonio netto negativo di € -327.386,00;

Considerato che in data 16 febbraio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 22 marzo 2018, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Lariana - Società cooperativa», con sede in Oggiono (LC) (codice fiscale 01405420132) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ruggero Redaelli, (codice fiscale RDLRGR63L25B729M) nato a Carate Brianza (MI) il 25 luglio 1963, e domiciliato in Merate (LC), via Mons. Colombo, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2018

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA*

18A03199

DECRETO 18 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Litoranea Servizi DIF Società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la «Litoranea Servizi DIF Società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale la Confcooperative ha richiesto la procedura d'urgenza per l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 844.733,00, si riscontrano debiti a breve di € 2.731.591,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 2.590.620,00;

Considerato che in data 16 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha dichiarato di rinunciare a osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Litoranea Servizi DIF Società cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 09609051009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Zingone, nato a Cosenza il 5 agosto 1976 (codice fiscale ZNGLGU76M05D086W), e domiciliato in Roma, via Federico Cesi, n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2018

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
SOMMA

DECRETO 19 aprile 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Consul Servizi AGCI Società cooperativa», in Modena.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 13 novembre 2017 n. 229/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «Consul Servizi AGCI Società cooperativa» con sede in Modena (MO) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e il dott. Marco Luigi Saporito ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 1° dicembre 2017 con la quale il dott. Marco Luigi Saporito rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;


Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vittorio Fuligni, nato a Bologna il 24 settembre 1964 (codice fiscale FLGVTR64P24A944C) ivi domiciliato, via E. Zago, n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consul Servizi AGCI Società cooperativa» con sede in Modena (MO) (codice fiscale 03213360369) sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile con precedente decreto ministeriale 13 novembre 2017 n. 229/SAA/2017 in sostituzione del dott. Marco Luigi Saporito, rinunciatario.



Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03200

DECRETO 23 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mandarakè Società cooperativa sociale», in Francavilla Fontana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Mandarakè Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 71.614,00, si riscontra una massa debitoria di € 108.648,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 77.089,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «trasferito» senza che tale trasferimento sia stato comunicato o comunque risulti dal registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mandarakè Società cooperativa sociale», con sede in Francavilla Fontana (BR) (codice fiscale 01929150744) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, (codice fiscale PTR-NTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, e domiciliato in Galatone (LE), via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2018

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA*

18A03204



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 maggio 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Vimpat». (Determina n. 669/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione n. 994/2013 del 13 novembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 2013, relativa alla classificazione di nuove confezioni del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società UCB Pharma S.A. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 luglio 2017;

Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 23 ottobre 2017, 23 gennaio 2018 e 22 febbraio 2018;

Vista la deliberazione n. 9 in data 29 marzo 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale VIMPAT:

«Vimpat è indicato come monoterapia e come terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti adulti ed adolescenti (16-18 anni) con epilessia»

sono rimborsate come segue:

Confezioni:

«50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 14 compresse - A.I.C. n. 038919015/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 8,01; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,22;

«50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 56 compresse - A.I.C. n. 038919027/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 32,04; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 52,88;

«50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 168 compresse - A.I.C. n. 038919039/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: C;

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 14 compresse - A.I.C. n. 038919041/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 16,02; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 26,44;

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 56 compresse - A.I.C. n. 038919054/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 64,08; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 105,76;

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 168 compresse - A.I.C. n. 038919066/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: C;

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 14 compresse - A.I.C. n. 038919078/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 24,04; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 39,68;

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 56 compresse - A.I.C. n. 038919080/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 96,12; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 158,64;

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 168 compresse - A.I.C. n. 038919092/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: C;

«200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 168 compresse - A.I.C. n. 038919128/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: C;

«50/100/150/200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» confezione di inizio trattamento: 14 compresse + 14 compresse + 14 compresse + 14 compresse - A.I.C. n. 038919130/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 038919167/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: C;

«200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 14 compresse - A.I.C. n. 038919104/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 32,04; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 52,88;

«200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 56 compresse - A.I.C. n. 038919116/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 128,17; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 211,53;

«50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 56 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 038919205/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: C;

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 56 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 038919217/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: C;

«150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 56 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 038919229/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: C;

«200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu)» 56 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 038919231/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: C.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

«Il contratto deve intendersi novativo di quello recepito con determinazione AIFA n. 361 del 25 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 12 aprile 2010».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VIMPAT è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.


Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A03360



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide VI. REL»

Estratto determina n. 643/2018 del 23 aprile 2018

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE VI.REL.

Titolare A.I.C.: VI.REL Pharma S.a.s. - Corso Vinzaglio, 12bis - 10121 Torino Italia.

Confezioni:

«150 mg/12,5 mg compressa» 14 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 044893016 (in base 10);

«150 mg/12,5 mg compressa» 28 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 044893028 (in base 10);

«150 mg/12,5 mg compressa» 56 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 044893030 (in base 10);

«150 mg/12,5 mg compressa» 98 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 044893042 (in base 10);

«300 mg/12,5 mg compressa» 14 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 044893055 (in base 10);

«300 mg/12,5 mg compressa» 28 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 044893067 (in base 10);

«300 mg/12,5 mg compressa» 56 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 044893079 (in base 10);

«300 mg/12,5 mg compressa» 98 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 044893081 (in base 10);

«300 mg/25 mg compressa» 14 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 044893093 (in base 10);

«300 mg/25 mg compressa» 28 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 044893105 (in base 10);

«300 mg/25 mg compressa» 56 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 044893117 (in base 10);

«300 mg/25 mg compressa» 98 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 044893129 (in base 10);

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: irbesartan e idroclorotiazide;

eccipienti: povidone, magnesio stearato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, sodio croscarmellose, silice colloidale anidra, olio di ricino idrogenato.

Produzione del principio attivo:

Irbesartan:

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

Chuannan Duqiao, Linhai, Zhejiang 317016 China

Idroclorotiazide:

Cambrex Profarmaco Milano s.r.l.

via Curiel, 34

I-20067 Paullo (Milano)

CTX Life Sciences Pvt. Limited

Block n. 251-252

Sachin - Magdalla Road, GIDC Sachin

India - 394 230 Surat, Gujarat State

Produzione del prodotto finito:

Laboratorios LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, n. 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Spain

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti:

Manantial Integra, S.L.

Polígono Industrial Neinor-Henares E-3, Local 23 y 24 28800 Meco (Madrid)

Spain

Confezionamento secondario:

DHL SUPPLY CHAIN -

viale delle Industrie 2

20092 Settala (MI)

confezionamento secondario

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipertensione essenziale.

La terapia di associazione a dosaggio fisso è indicata nei pazienti adulti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata dall'irbesartan o dall'idroclorotiazide da soli.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «150 mg/12,5 mg compressa» 28 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 044893028 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,67.

Confezione: «300 mg/12,5 mg compressa» 28 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 044893067 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,01.

Confezione: «300 mg/25 mg compressa» 28 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 044893105 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,01.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Irbesartan e Idroclorotiazide VI.REL è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).


Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Irbesartan e Idroclorotiazide VI.REL è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.



È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03205

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadis»

Estratto determina n. 648/2018 del 23 aprile 2018

Medicinale: TADIS.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano - Italia.

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 044613014 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 044613026 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 044613038 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 044613040 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 044613053 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 044613065 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 4 x 1 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 044613077 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 044613089 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 044613091 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 4 x 1 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 044613103 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 044613115 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 044613127 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione: ogni compressa contiene 2,5 mg, 5 mg, 10 mg e 20 mg di tadalafil.

Principio attivo: tadalafil.

Eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, sodio laurilsolfato, povidone K12, crospovidone tipo IB, sodio stearilfumarato;

film di rivestimento: alcol polivinilico, macrogol, biossido di titanio (E171), talco, ossido di ferro giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché tadalafil possa essere efficace nel trattamento della disfunzione erettile.

(solo 5 mg) Trattamento dei segni e dei sintomi dell'iperplasia prostatica benigna negli uomini adulti.

L'uso di Tadis nelle donne non è indicato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Tadis è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.


Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03206

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina IP n. 247 del 20 marzo 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Limpidex».

Nell'estratto della determina IP n. 247 del 20 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 84 del 11 aprile 2018, relativo al medicinale LIMPIDEX, viene aggiunto, di seguito a:

«Officine di confezionamento secondario Mediwin Limited, Units 11, 12 and 13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane, BN17 7PA, Littlehampton West Sussex, Regno Unito»,



il seguente testo:

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Limpidex» «15 mg capsule rigide» 14 capsule.

Codice AIC : 045746029.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in “apposita sezione” della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell’AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Limpidex» «15 mg capsule rigide» 14 capsule.

Codice AIC : 045746029.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia del presente comunicato: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03350

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teglutik».

Estratto determina n. 673/2018 del 2 maggio 2018

Medicinale: TEGLUTIK.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.A - viale F. Testi, 330 - 20126 Milano.

Confezioni:

«5 mg/ml sospensione orale» 1 flacone vetro da 250 ml con siringa dosatrice - A.I.C. n. 042018022 (in base 10);

«5 mg/ml sospensione orale» 2 flaconi vetro da 250 ml con siringa dosatrice - A.I.C. n. 042018034 (in base 10).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: 1 ml di sospensione orale contiene 5 mg di riluzolo.

Principio attivo: riluzolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all’art. 1 risultano collocate, in virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Teglutik» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista internista, neurologo (RRL).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul

foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03351

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil e Amlodipina Accord».

Estratto determina n. 672/2018 del 2 maggio 2018

Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL E AMLODIPINA ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited - Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow - Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito.

Confezioni:

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710011 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710023 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710035 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710047 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710050 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710062 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710074 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045710086 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045710098 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045710100 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045710112 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710124 (in base 10);


«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710136 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710148 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710151 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710163 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710175 (in base 10);



«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710187 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045710199 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045710201 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045710213 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045710225 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710237 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710249 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710252 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710264 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710276 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710288 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 045710290 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045710302 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045710314 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 045710326 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone Hdpe A.I.C. n. 045710338 (in base 10);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Flacone HDPE: usare entro novanta giorni dopo la prima apertura.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di olmesartan medoxomil e 5 mg di amlodipina (come amlodipina besilato);

ogni compressa rivestita con film contiene 40 mg di olmesartan medoxomil e 5 mg di amlodipina (come amlodipina besilato);

ogni compressa rivestita con film contiene 40 mg di olmesartan medoxomil e 10 mg di amlodipina (come amlodipina besilato).

Principio attivo:

amlodipina;

olmesartan medoxomil.

Eccipienti:

nucleo della compressa:

amido di mais pregelatinizzato;

cellulosa microcristallina silicificata (cellulosa microcristallina con silice colloidale anidra);

lattosio monoidrato;

magnesio stearato;

povidone K-30.

Rivestimento della compressa:

Olmesartan medoxomil e Amlodipina Accord 20 mg/5 mg compresse rivestite con film:

rivestimento bianco Opadry II 85F18422:

alcol polivinilico;

titanio biossido (E171);

macrogol 3350;

talco.

Olmesartan medoxomil e Amlodipina Accord 40 mg/5 mg compresse rivestite con film:

rivestimento giallo Opadry II 85F520132:

alcol polivinilico;

titanio biossido (E171);

macrogol 3350;

talco;

ferro ossido giallo (E172).

Olmesartan medoxomil e Amlodipina Accord 40 mg/10 mg compresse rivestite con film:

rivestimento marrone Opadry II 85F565114:

alcol polivinilico;

titanio biossido (E171);

macrogol 3350;

talco;

ferro ossido giallo (E172);

ferro ossido rosso (E172).

Produzione del principio attivo:

principio attivo: Olmesartan medoxomil.

MSN Laboratories Private Limited - Sy. No. 317 & 323, Rudram (Village), Patancheru (Mandal), Medak District, 502329, Telangana, India.

principio attivo: Amlodipina besilato.

Hetero Drugs Limited (Unit-I) - S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, 500018, Telangana, India.

Produzione del prodotto finito:

produzione, controllo qualità, confezionamento primario e secondario: Intas Pharmaceuticals Limited - Plot n. 457, 458, & 191/218P - Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat, 382210 - India.

confezionamento primario e secondario: Accord Healthcare Limited - Unit C & D, Homefield Business Park, Homefield Road, Haverrhill - CB9 8QP - Regno Unito;

confezionamento secondario: Laboratori Fundació Dau - C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040 - Spagna.

controllo di qualità:

Astron Research Limited - Sage house, 319 Pinner road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito.

Wessling Hungary Kft - Főti út 56., - 1047, Budapest - Ungheria.

Pharmavalid Ltd. Microbiological Laboratory - Tátra utca 27/b - 1136 Budapest, Ungheria.

Laboratori Fundació Dau - C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040 - Spagna.

rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Limited - Sage house, 319 Pinner road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito.

Wessling Hungary Kft - Főti út 56., 1047, Budapest - Ungheria.

Laboratori Fundació Dau - C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040 - Spagna.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

Olmesartan medoxomil e Amlodipina Accord è indicato in pazienti adulti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata da olmesartan medoxomil o amlodipina in monoterapia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).



Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olmesartan Medoxomil e Amlodipina Accord» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) per le confezioni fino a 98 compresse.

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP) per le confezioni da 500 e 1000 compresse.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03352**Rettifica della determina V&A n. 1179/2015 del 18 giugno 2015, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dynexan».***Estratto determina AAM/A.I.C. n. 48/2018 del 2 maggio 2018*

La determina V&A n. 1179/2015 del 18 giugno 2015, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 160 del 13 luglio 2015, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DYNEXAN nelle forma e confezione A.I.C. n. 042705018 «20 mg/g gel gengivale/per mucosa orale» 1 tubo in AL da 10 g, è rettificata parzialmente per la parte che definisce il regime di rimborsabilità delle confezioni sopracitate:

da classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

a classe di rimborsabilità: C.

Titolare A.I.C.: Chemische Fabrik Kreussler & comma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Rheingaustrasse 87 - 93, D-65203 Wiesbaden, Germania.

Disposizioni finali: la determinazione è pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A03353**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ethyol».***Estratto determina AAM/PPA n. 406/2018 del 27 aprile 2018*

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4 - Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per allineamento al CCDS relativamente al medicinale «ETHYOL», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione di cui al presente estratto.

Procedura: FR/H/0038/001/II/040.

Titolare A.I.C.: Clinigen Healthcare Limited.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte


Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03354**Rettifica della determina AAM/PPA n. 116 del 16 febbraio 2018, recante modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nervaxon».***Estratto determina AAM/PPA n. 353/2018 del 10 aprile 2018*

Codice pratica: VN2/2017/233BIS

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/PPA n. 116 del 16 febbraio 2018, concernente l'autorizzazione della variazione C.I.4 Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, C.I.z Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la Farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Altra variazione, relativamente al medicinale NERVAXON, nelle forme e confezioni: AIC n. 033894015 - «300 mg compresse rivestite con film» 15 compresse rivestite con film, AIC n. 033894027 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse rivestite con film, AIC n. 033894039 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film, AIC n. 033894041 - «300 mg compresse rivestite con film» 45 compresse rivestite con film, AIC n. 033894054 - «300 mg compresse rivestite con film» 60



compresse rivestite con film, AIC n. 033894066 - «300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse rivestite con film, AIC n. 033894078 - «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse rivestite con film, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 59 del 12 marzo 2018:

laddove è riportato:

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.3 e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e l'adeguamento del RCP, FI ed etichette in seguito ai risultati del *Readability User test* e aggiornamento secondo al formato QRD attualmente vigente relativamente al medicinale NERVAXON, nelle forme e confezioni AIC n. 033894015 - «300 mg compresse rivestite con film» 15 compresse rivestite con film, AIC n. 033894027 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse rivestite con film, AIC n. 033894039 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film, AIC n. 033894041 - «300 mg compresse rivestite con film» 45 compresse rivestite con film, AIC n. 033894054 - «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film, AIC n. 033894066 - «300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse rivestite con film, AIC n. 033894078 - «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse rivestite con film;

leggasi:

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.3 e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e l'adeguamento del RCP, FI ed etichette in seguito ai risultati del *Readability User test* e aggiornamento secondo al formato QRD attualmente vigente relativamente al medicinale NERVAXON, nelle forme e confezioni AIC n. 033894015 - «300 mg compresse rivestite» 15 compresse rivestite, AIC n. 033894027 - «300 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite, AIC n. 033894039 - «300 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite, AIC n. 033894041 - «300 mg compresse rivestite» 45 compresse rivestite, AIC n. 033894054 - «300 mg compresse rivestite» 60 compresse rivestite, AIC n. 033894066 - «300 mg compresse rivestite» 90 compresse rivestite, AIC n. 033894078 - «300 mg compresse rivestite» 100 compresse rivestite.

Titolare AIC: DR. Willmar Schwabe GmbH & CO.KG con sede legale e domicilio in Willmar Schwabe - STR. 4 -76227 - Karlsruhe (Germania).

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A03355

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Riastap».

Estratto determina AAM/PPA n. 405 del 24 aprile 2018

Autorizzazione della variazione: B.I.a.1 d) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Nuovo fabbricante di materiale per il quale è richiesta una valutazione della sicurezza virale e/o dei rischi di EST.

Relativamente al medicinale: RIASTAP.

Numero Procedura europea: DE/H/1936/001/II/039.

Titolare AIC: CSL Behring GmbH

È autorizzata la seguente variazione:

introduzione del sito di CSL Behring di Berna, Svizzera quale produttore alternativo di Cryoprecipitato materia prima di partenza per la produzione dell'intermedio glicina precipitato, relativamente alla confezione 040170019 - «20 mg/ml polvere per soluzione iniettabile o infusione» 1 flaconcino da 1 gr.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03356

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vardenafil Zentiva Italia».

Estratto determina n. 671/2018 del 2 maggio 2018

Medicinale: VARDENAFIL ZENTIVA ITALIA.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l. viale Bodio 37/B - 20158 Milano.

Confezioni:

«10 mg compresse orodispersibili» 4 compresse in blister opa/ al/pvc/al - AIC n. 045134018 (in base 10);

«10 mg compresse orodispersibili» 8 compresse in blister opa/ al/pvc/al - AIC n. 045134020 (in base 10);

«10 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister opa/ al/pvc/al - AIC n. 045134032 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: ciascuna compressa orodispersibile contiene 11,85 mg di vardenafil cloridrato triidrato (che corrisponde a 10 mg di vardenafil);

principio attivo: vardenafil cloridrato triidrato;

eccipienti: saccarosio, lattosio monoidrato, crospovidone A, silice colloidale anidra, aspartame (E951), sapore di menta piperita (contenente olio volatile, gomma arabica (E414), maltodestrina (ottenuta dal frumento), lattosio), magnesio stearato.

Produzione del principio attivo:

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

19 Pelplinska Street

Starogard Gdanski, Pomorskie

83-200 Polonia

Produzione del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti, rilascio lotti

Saneca Pharmaceuticals a.s.

Nitrianska 100 920 27 Hlohovec

Slovacchia

Confezionamento secondario

PB Beltracchini S.r.l.

via S. Erasmo, 6

20027 - Rescaldina (MI)

Italia

Confezionamento secondario

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a.

viale delle Industrie, 2


20090 Settala (MI)

Italia

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. La disfunzione erettile consiste nell'incapacità di raggiungere o mantenere un'erezione idonea per un'attività sessuale soddisfacente.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché Vardenafil Zentiva Italia possa essere efficace.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Vardenafil Zentiva è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03357**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duloxetine Vi.Rel».***Estratto determina n. 670/2018 del 2 maggio 2018*

Medicinale: DULOXETINA VI.REL.

Titolare AIC: VI.REL Pharma S.A.S. di Carletto Lorella e C. Corso Vinzaglio 12-bis - 10121 Torino.

Confezioni:

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister Al/Al - AIC n. 044689014 (in base 10);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister PVC/PVDC/Al - AIC n. 044689026 (in base 10);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister Al/Al - AIC n. 044689038 (in base 10);

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al - AIC n. 044689040 (in base 10);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister Al/Al - AIC n. 044689053 (in base 10);

«60 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al - AIC n. 044689065 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Validità prodotto integro: 2 anni

Composizione:

ogni capsula contiene 30 mg di duloxetine (come cloridrato);

ogni capsula contiene 60 mg di duloxetine (come cloridrato).

Principio attivo: Duloxetine (come cloridrato).

Eccipienti:

contenuto della capsula: ipromellosa, talco, biossido di titanio (E171), copolimero acido metacrilico-etil acrilato, dispersione al 30% (sodio laurilsolfato e polisorbato 80) trietilcitrato, granuli di zucchero (amido di mais e saccarosio), saccarosio;

involucro della capsula:

capsula da 30 mg: gelatina, biossido di titanio (E171) indigo carminio (E132);

capsula da 60 mg: gelatina, biossido di titanio (E171), indigo carminio (E132), ossido di ferro giallo (E172).

Produzione del principio attivo:

Siti di produzione:

Esteve Quimica S.A., Carretera TP-2125 de El Vendrell a St. Jaume dels Domenys, km 5, 43711 Banyeres del Penedes (Tarragona), Spagna;

Sci Pharmtech Inc., 186-2 Hai-Hu-Village, Lu-Chu-Hsiang, 33856 Taoyuan, Taiwan.

Produzione del prodotto finito:

Laboratorios Dr. Esteve, Sant Marti, s/n, Poligono Industrial, 08107 Martorelles, Barcelona, Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento del disturbo depressivo maggiore.

Trattamento del dolore neuropatico diabetico periferico.

Trattamento del disturbo d'ansia generalizzato.

Duloxetine VI.REL è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister Al/Al - AIC n. 044689014 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,42.

Nota AIFA: 4

Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister PVC/PVDC/Al - AIC n. 044689026 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,42.

Nota AIFA: 4.

Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister Al/Al - AIC n. 044689038 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,89.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,17.

Nota AIFA: 4.

Confezione: «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al - AIC n. 044689040 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,89.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,17.

Nota AIFA: 4.

Confezione: «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister Al/Al - AIC n. 044689053 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.


Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,29.

Nota AIFA: 4.

Confezione: «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al - AIC n. 044689065 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.



Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,29.

Nota AIFA: 4.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Duloxetina VI.REL è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Duloxetina VI.REL è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03358

Comunicato concernente l'estratto della determina AAM/PPA n. 256/2018 del 15 marzo 2018, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kaumatuss».

Nell'estratto della determina AAM/PPA 256/2018 del 15 marzo 2018, "Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «KAUMATUSS», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89, del 17 aprile 2018, supplemento ordinario n.19,

Ove si legge:

da: Talco

a: Sodio amido glicolato (Explotab)

Gomma Xantano

Glicerolo dibeenato (Compritol)

Leggasi:

da: Talco, Gomma Xantano

a: Sodio amido glicolato (Explotab)

Glicerolo dibeenato (Compritol)

Decorrenza di efficacia del presente avviso: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03362

Comunicato concernente l'estratto della determina AAM/PPA n. 263/2018 del 15 marzo 2018, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Mylan Generics Italia».

Nell'estratto della determina AAM/PPA 263/2018 del 15 marzo 2018, "Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Mylan Generics Italia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89, del 17 aprile 2018, supplemento ordinario n. 19,

Ove si legge:

procedure: ES/H/0427/001-002/II/008/G

titolare AIC: Mcneil AB

Leggasi:

procedure: DE/H/0893/001/II/019

titolare A.I.C.: Mylan S.p.A.

Decorrenza di efficacia del presente avviso: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03363

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina IP n. 248 del 20 marzo 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Limpidex».

Nell'estratto della determina IP n. 248 del 20 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 84 dell'11 aprile 2018, relativo al medicinale LIMPIDEX, viene aggiunto, di seguito a:

«Officine di confezionamento secondario Mediwin Limited, Units 11, 12 and 13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane, BN17 7PA, Littlehampton West Sussex, Regno Unito),

il seguente testo:

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Limpidex» «30 mg capsule rigide» 14 capsule.

Codice A.I.C.: 045746017.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura


Confezione: «Limpidex» «30 mg capsule rigide» 14 capsule.

Codice A.I.C.: 045746017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica».

Decorrenza di efficacia del presente comunicato: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03568



ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Avviso relativo all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni. (Prot. 122140/18).

Nella homepage del sito dell'IVASS, nel riquadro «Per gli Operatori – Sezioni intermediari – CANCELLAZIONI CUMULATIVE», è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la nota protocollo n. 122140/18 del 9 maggio 2018, relativa all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli artt. 113, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1, lett. c), del regolamento ISVAP n. 5/2006.

Al provvedimento sono allegati gli elenchi contenenti i nominativi degli intermediari interessati.

18A03531

Avviso relativo all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni. (Prot. 122141/18).

Nella homepage del sito dell'IVASS, nel riquadro «Per gli Operatori Sezione intermediari – CANCELLAZIONI CUMULATIVE», è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la nota protocollo n. 122141/18 del 9 maggio 2018, relativa all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato

esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli artt. 113, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1, lett. c), del regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché per altra causa di cancellazione prevista dal citato art. 113, comma 1.

Al provvedimento è stato allegato l'elenco contenente i nominativi degli intermediari interessati.

18A03530

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso relativo al bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'anno accademico 2017/2018.

Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 maggio 2018, n. 1208, è stato emanato il bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2017/2018.

Il testo del bando e i relativi allegati sono consultabili sul sito www.miur.gov.it e sul sito www.university.it


Con successivo provvedimento, integrativo del suddetto atto, sono indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'anno accademico 2017-2018 e sono altresì indicati, sempre per ciascuna scuola attivata, i posti finanziati con risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.368/1999. Della pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR del richiamato provvedimento integrativo sarà dato avviso in *Gazzetta ufficiale*.

18A03593

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-113) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 8 0 5 1 7 *

€ 1,00

